CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE DI MERCATO LIBERO

1. DEFINIZIONI

1.1 I termini di seguito indicati con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito:
ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Bolletta: documento redatto in conformità a quanto disposto da Bolletta 2.0 non valido ai fini fiscali, avente la medesima data di emissione della fattura valida ai fini fiscali;
Bolletta dematerializzata: bolletta recapitata dal Fornitore almeno come allegato e-mail o scaricabile tramite link inviato per e-mail o forme di messaging service previste dalla regolazione, che sarà attivo per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dall'invio del link stesso;
Bolletta di chiusura: bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica in essere tra Fornitore e Cliente;
Bolletta di periodo: bolletta, diversa da quella di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente;
Bonus Sociale: compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
Cliente o Cliente finale: titolare di uno o più PDR/POD che abbia aderito al Contratto;
Cliente Domestico: indica la persona fisica: (A) per quanto riguarda la fornitura di gas naturale, titolare di un PDR di cui all'art. 2.3.a del TIVG che utilizza il gas naturale per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché l'utilizzo sia effettuato con un unico PDR per l'abitazione e i locali annessi o pertinenti; (B) per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, titolare di un POD di cui all'art. 2.3.a del TIV; Cliente non disalimentabile: (A) per quanto riguarda la fornitura di gas naturale, il Cliente titolare di un PDR che alimenta una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole secondo quanto previsto dall'art. 2.3.c del TIVG; (B) per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, il Cliente identificato come tale ai sensi dell'art. 23 del TIMOE; Cliente Non Domestico: Cliente diverso dal Cliente Domestico;
Cliente di Piccole Dimensioni: Cliente titolare esclusivamente di POD in bassa tensione e/o a PDR allacciati alla Rete di Distribuzione relativi a forniture domestiche, a condomini con uso domestico o destinate a usi diversi dalle attività di servizio pubblico, che abbiano consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc;
Condizioni Particolari di Fornitura o CPF: allegato al Modulo di adesione in cui sono specificate le condizioni tecnico economiche dell'offerta di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica, che formano parte integrante e sostanziale del Contratto;
Consumatore: il Cliente finale persona fisica che stipula il Contratto per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo, nonché i condomini a uso domestico;
Contratto di Fornitura o Contratto: Contratto di Fornitura di gas naturale e/o energia elettrica concluso tra il Fornitore e il Cliente (ivi inclusi gli allegati), regolato dal Modulo di adesione e i suoi allegati, dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura (o CGF) e dalle CPF, che formano parte integrante e sostanziale del Contratto;
CPF Prezzo Fisso: CPF contenenti un'offerta economica in relazione alla quale sono mantenuti costanti, o comunque sono noti, i corrispettivi dovuti dal Cliente al Fornitore con riferimento al prezzo di acquisto della materia prima energia elettrica o gas naturale;
CPF Prezzo Variabile: CPF contenenti un'offerta economica in relazione alla quale una o più componenti di prezzo riferite al costo di acquisto della materia prima energia elettrica o gas naturale subiscono variazioni per l'applicazione di un indice definito dal Fornitore. Sono incluse in queste offerte anche quelle che prevedono uno sconto rispetto al Servizio di Maggior Tutela o di Tutela della vulnerabilità;
Data di attivazione della fornitura: data a partire dalla quale la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica, in virtù dei contratti di distribuzione, dispacciamento e trasporto, è in carico a Utilità;
Deposito Cauzionale: somma versata dal Cliente al Fornitore per garantire l'esatto adempimento del Contratto di Fornitura;
Distributore: soggetto che esercita l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 79/99 e/o del gas naturale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 164/00;
Domiciliazione bancaria: sistema di pagamento delle bollette con il quale il Cliente attribuisce mandato a una banca di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente bancario (S.D.D.);
Evoluzione Automatica: evoluzione delle condizioni economiche di fornitura che comporta un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal Fornitore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso a un prezzo variabile o viceversa;
Fascia Oraria: determinato intervallo temporale identificato con F1, F2 e F3, così come definito dalla Tabella 6 del TIV;
Fornitore o Utilità: soggetto che esercita l'attività di vendita del gas naturale e di energia elettrica ai Clienti, ossia Utilità S.p.A., codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 13083740152, Capitale Sociale € 2.307.692,00 i.v;
Indicatori sintetici di prezzo: indicatori economici definiti da ARERA con riferimento ai soli servizi di vendita (spesa per la materia prima energia elettrica o gas naturale). Nel dettaglio: "Costo fisso anno" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/POD/anno o €/PDR/anno. "Costo per consumi" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/kWh o €/Smc. "Costo per potenza impegnata" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/kW. Il valore unitario e le caratteristiche di tali parametri sono specificati nelle Schede sintetiche;
Interruzione: per quanto riguarda la fornitura di: (i) energia elettrica, la condizione nella quale la tensione sul POD di immissione per un Cliente è inferiore al 5% della tensione dichiarata; (ii) gas naturale, l'evento che ha come conseguenza l'interruzione dell'erogazione del gas al Cliente;
Mercato libero: mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura di energia elettrica e gas naturale sono concordate liberamente tra le Parti;
Microimpresa: entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di 10 (dieci) persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 (due) milioni di euro;
Misuratore, Contatore o Gruppo di Misura: l'apparecchio che consente la rilevazione dei consumi di gas naturale e/o energia elettrica della fornitura del Cliente;
Misuratore accessibile: Misuratore per cui l'accesso al segnante del Misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica; Misuratore non accessibile: Misuratore per cui l'accesso al segnante del Misuratore è consentito solo in presenza del titolare del PDR o di altra persona da questi incaricata;
Misuratore parzialmente accessibile: Misuratore a cui il Distributore può normalmente accedere in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il Misuratore è installato;
Modulo di Adesione: documento attraverso la cui compilazione e sottoscrizione il Cliente manifesta la propria adesione alla proposta di Contratto di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica del Fornitore, che può essere: (i) compilato e sottoscritto all'interno o all'esterno dei locali commerciali del Fornitore ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza; (ii) contenuto in un documento cartaceo o su altro supporto durevole (per es. documento informatico o registrazione vocale);
Parte/i: indica indistintamente una delle parti del Contratto se richiamate al singolare o entrambe le parti se richiamate al plurale;
PDR: punto/i di riconsegna presso cui è installato il Contatore di gas naturale;
PDR smart meter: PDR dotato di Contatore contraddistinto dai requisiti funzionali minimi definiti dall'ARERA e caratterizzati da tentativi di lettura mensili;
Piccole Imprese: clienti finali, diversi dai clienti domestici e dalle microimprese, aventi meno di 50 (cinquanta) dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 (dieci) milioni di euro;
POD: punto/i di prelievo presso cui è installato il Contatore dell'energia elettrica;
Rete di Distribuzione: sistema di condotte o linee generalmente interrate, sistemate su suolo pubblico o privato le quali, dai PDR/POD e/o dai punti di interconnessione, permettono la distribuzione di gas naturale o energia elettrica ai clienti. Detta rete non comprende gli impianti di derivazione del Cliente;
Servizio a Tutele Graduali domestici non vulnerabili: servizio di fornitura di energia elettrica di ultima istanza rivolto ai clienti domestici non vulnerabili;
Servizio a Tutele Graduali microimprese: servizio di fornitura di energia elettrica di ultima istanza rivolto alle microimprese connesse in BT titolari di POD tutti con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW ovvero ai clienti diversi dalla microimpresa e dai clienti domestici, titolari di tutti i POD con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW;
Servizio a Tutele Graduali piccole imprese: servizio di fornitura di energia elettrica di ultima istanza rivolto alle microimprese con almeno un POD in BT con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, alle piccole imprese con tutti i POD in BT e ai clienti finali diversi dai domestici titolari di almeno un POD con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW;
Servizio di Tutela della Vulnerabilità: servizio di fornitura di gas naturale alle condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA cui hanno diritto i c.d. clienti vulnerabili, ovvero quelli in possesso di uno dei requisiti di vulnerabilità di cui all'art. 22.2bis D.Lgs 164/00 e s.m.i.;
Servizio di Maggior Tutela: servizio di fornitura di energia elettrica alle condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA cui hanno diritto i c.d. clienti vulnerabili, ovvero quelli che possiedono i requisiti di vulnerabilità ai sensi dell'art.11.1 D.L. 210/2021 e s.m.i.;
Servizio di Salvaguardia: servizio di fornitura di energia elettrica di ultima istanza rivolto ai clienti non aventi diritto al Servizio di Maggior Tutela o a Tutele Graduali;
Servizio di Ultima Istanza: Servizio di cui al Titolo II, sezione I, Titolo III e IV del TIV e al Titolo IV, sezione I (FUI – Fornitore di Ultima Istanza) e II (FDD – Fornitore di Default Distribuzione) del TIVG;
Servizi e/o prodotti aggiuntivi: servizi e/o prodotti offerti dal Fornitore in aggiunta alla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale oggetto dell'offerta commerciale;
SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla L. 129/10 e s.m.i.;
Switching: successione di un Utente del dispacciamento/distribuzione a un altro sullo stesso POD/PDR attivo o l'attribuzione a un Utente del dispacciamento/distribuzione di un POD/PDR nuovo o precedentemente disattivato;
Utente del Trasporto e Dispacciamento: soggetto che sottoscrive il contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica con il Distributore e il contratto per il servizio di dispacciamento con Terna S.p.A.;
Utente della Distribuzione: soggetto che accede al servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi della Del. 138/04 e s.m.i..

2. OGGETTO

2.1 Le presenti CGF disciplinano la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica all'impianto del Cliente, di servizi e/o prodotti aggiuntivi da parte del Fornitore al Cliente presso il/i PDR/POD indicato/i dal Cliente nel Modulo di Adesione ed eventuali ulteriori prestazioni ove indicate nelle CPF. Le presenti CGF, unitamente al Modulo di Adesione e agli allegati in esso richiamati, formano parte integrante e sostanziale del Contratto. In caso di contrasto tra i documenti contrattuali di cui è composto il Contratto di Fornitura, prevarranno le relative disposizioni secondo il seguente ordine: CPF, Modulo di Adesione e CGF.

3. CONDIZIONI ECONOMICHE E ALTRI CORRISPETTIVI

3.1 Il Cliente dovrà pagare al Fornitore i corrispettivi per la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica indicati nelle rispettive CPF allegate al Modulo di Adesione. Inoltre, il Cliente dovrà pagare al Fornitore per entrambe le forniture:
(i) le imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi, l'IVA e gli eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall'ARERA o definiti dal Distributore;
(ii) gli importi addebitati dal fornitore uscente, relativi a morosità pregresse del Cliente, ovvero oneri accessori e di servizio, relativi alla Fornitura pregressa, addebitati anche ai sensi del TISIND e s.m.i.;
(iii) un corrispettivo a copertura dell'attività di gestione del Cliente (CGC) come indicato nelle CPF, composto da una componente fissa (denominata CGC fisso) espressa in €/POD/anno per la fornitura di energia elettrica e in €/PDR/anno per la fornitura di gas naturale e una componente variabile (denominata CGC variabile) espressa in €/kWh per la fornitura di energia elettrica e in €/Smc per la fornitura di gas naturale;
(iv) un contributo in quota fissa di importo pari a 23 euro per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore tramite il Fornitore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura, subentro, spostamento del gruppo di misura, disattivazione della fornitura a seguito di morosità, riattivazione della fornitura a seguito di morosità, variazione di potenza di un POD/PDR già attivo su richiesta del Cliente ecc.. Tale contributo verrà applicato al Cliente in aggiunta all'eventuale corrispettivo applicato dal Distributore;
(v) ove espressamente indicato all'interno delle CPF, un corrispettivo amministrativo una tantum di importo fisso per la gestione della pratica di "cambio prezzo", qualora il Cliente richieda di cambiare le proprie condizioni economiche di fornitura sottoscrivendo un'altra CPF tra quelle disponibili del Fornitore. I termini e le condizioni per l'esercizio della facoltà di cambiare le condizioni economiche da parte del Cliente sono indicati all'interno delle CPF. Tale corrispettivo forfettario verrà addebitato al Cliente nel mese di cambio delle condizioni economiche;
(vi) ove espressamente indicato all'interno delle CPF, un corrispettivo annuale di importo fisso per il "Servizio Cambio Prezzo". Il Cliente ha facoltà di cambiare le condizioni economiche di fornitura selezionando un'altra offerta, sia a prezzo fisso che a prezzo variabile, fra quelle disponibili del Fornitore al momento della richiesta. Tale facoltà può essere esercitata a partire dal primo mese di somministrazione e una sola volta ogni 12 (dodici) mesi di fornitura. Il Fornitore applicherà le nuove condizioni di fornitura entro l'inizio del terzo mese di fornitura successivo a quello in cui sono state sottoscritte le nuove CPF. Il corrispettivo annuale del suddetto servizio potrà essere addebitato dal Fornitore in unica soluzione nella prima bolletta di fornitura, oppure in più rate mensili, e successivamente ogni 12 (dodici) mesi.
3.2 Oltre ai corrispettivi di cui alle CPF e a quelli dell'art. 3.1, per la fornitura di energia elettrica verranno addebitati al Cliente:
A) i seguenti corrispettivi per la materia energia:
(i) qualsiasi onere derivante dalle normative di recepimento della Direttiva 2003/87/CE in materia di emissione di CO2 in atmosfera ed in materia di Certificati Verdi (CV);
(ii) i corrispettivi per il prelievo di energia reattiva e ogni eventuale ulteriore onere, maggiorazione e/o corrispettivo (ad es. a titolo di Conguaglio Compensativo) stabilito da ARERA o dal Distributore e di competenza del Cliente;
(iii) le maggiorazioni, le componenti e/o le eventuali voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'ARERA, tra cui il corrispettivo a copertura degli squilibri del sistema di perequazione, i costi di acquisto e tutte le componenti passanti sostenuti dal Fornitore;
(iv) i corrispettivi di dispacciamento esclusi quelli previsti per lo sbilanciamento, previsti dal TIS e dal TIDE e s.m.i.;
(v) un corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui alla Del. ARG/elt 98/11 e s.m.i. (Corrispettivo mercato capacità) che verrà addebitato secondo le seguenti modalità: 1) in caso di POD con trattamento orario, verranno applicate, sulla curva di prelievo del singolo POD, le due componenti orarie, come di volta in volta definite, aggiornate e pubblicate da Terna S.p.A. ai sensi dell'art. 14.3 dell'Allegato A alla Del. ARG/elt 98/11 e s.m.i., convertite in €/kWh e differenziate per le ore di picco (Corrispettivo capacità di picco) e fuori picco (Corrispettivo capacità fuori picco) definite e pubblicate di volta in volta da Terna S.p.A. ai sensi dell'art. 14.2 della Delibera sopra citata; 2) in caso di POD con trattamento non orario verrà applicato il Corrispettivo mercato capacità corrispondente al corrispettivo monorario, convertito in €/kWh, determinato, aggiornato e pubblicato trimestralmente dall'ARERA secondo le modalità di cui all'art. 34.9 del TIV, salvo successivo conguaglio per i maggiori costi addebitati da Terna S.p.A., che verrà calcolato dividendo la somma dei costi sostenuti dall'Utente del Dispacciamento nei confronti di Terna S.p.A. per l'energia prelevata in ciascuna ora nei mesi oggetto di conguaglio dai singoli POD nella titolarità dell'Utente del Dispacciamento;
(vi) ove espressamente indicato all'interno delle CPF, un corrispettivo di sbilanciamento che verrà determinato mensilmente dividendo la somma dei costi di sbilanciamento, di ogni singola zona, relativi alle ore in cui il Fornitore risulta a debito, per l'energia, comprensiva delle perdite, prelevata e fatturata nel medesimo mese da tutti i POD nella sua titolarità in qualità di Utente del Dispacciamento; al Cliente sarà addebitato su base mensile il corrispettivo precedentemente calcolato moltiplicato per l'energia prelevata e fatturata, comprensiva delle perdite, nel medesimo mese dal/dai POD nella sua titolarità;
I suddetti corrispettivi verranno applicati ai consumi e alle relative perdite di rete.
B) i corrispettivi per il servizio di prelievo, trasmissione, distribuzione, misura ed eventuale aggregazione delle misure dell'energia elettrica, per l'uso delle reti come disciplinati dai relativi Testi Integrati ARERA vigenti (TIT, TIME, TIS e TIC) e tutte le componenti afferenti al trasporto e alla gestione del contatore e agli oneri di sistema che prevedono l'applicazione in bolletta di importi a copertura di tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore o suo mandatario nei confronti del Distributore, nonché l'applicazione delle componenti Asos, Arim, UC e degli oneri generali di sistema previsti per legge.
3.3 Per i POD per i quali il Distributore, a seguito della sostituzione o della riprogrammazione del misuratore, renda disponibili misure orarie o multiorarie in luogo delle misure monorarie disponibili fino a quel momento, il Fornitore provvederà, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di avvenuto ricevimento della comunicazione, a prendere come riferimento per l'emissione della bolletta il prezzo per ciascuna fascia così come definiti nelle CPF.
3.4 Relativamente agli oneri di dispacciamento, qualora, al momento dell'emissione della bolletta mensile, tali valori non fossero resi disponibili da parte di Terna S.p.A., il Fornitore provvederà a calcolare l'ammontare dovuto dal Cliente applicando all'energia consumata dallo stesso e alle relative perdite di rete, nel medesimo periodo di fornitura, una stima di tali componenti sulla base dei valori storici pubblicati da Terna S.p.A.. Non appena quest'ultima pubblicherà il consuntivo di tali valori, il Fornitore provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli tra i due importi.
3.5 Con riferimento ai mandati di cui all'art. 6, il Fornitore richiederà il rimborso dei corrispettivi e degli altri oneri da corrispondere a Terna S.p.A. e al Distributore per l'erogazione dei servizi compresi nel mandato, nonché il rimborso delle specifiche componenti e costi aggiuntivi e degli altri oneri a carico del Cliente che, in applicazione della normativa vigente, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere in relazione all'erogazione degli stessi servizi.
3.6 Oltre ai corrispettivi di cui alle CPF e quelli dell'art. 3.1, per la fornitura di gas naturale verranno addebitati al Cliente:
A) i seguenti corrispettivi per la materia gas naturale:
(i) eventuali oneri, corrispettivi, maggiorazioni, o costi aggiuntivi stabiliti o aggiornati dall'ARERA o dal Distributore e di competenza del Cliente;
I corrispettivi di cui sopra verranno adeguati con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale di fatturazione (PCS) calcolato secondo le modalità definite dal TIVG e s.m.i..
(ii) ove indicato all'interno delle CPF, un corrispettivo (CAA) a remunerazione dei "Costi attività connesse all'approvvigionamento del gas".
B) le componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo (ivi incluso il TIVG e s.m.i.) e valide per la località ove è ubicata la fornitura a copertura dei costi di trasporto, distribuzione, misura e relativa commercializzazione e ulteriori oneri di sistema.
3.7 I corrispettivi e gli indici indicati nelle CPF, nonché tutte le componenti di cui ai precedenti articoli 3.1, 3.2 e 3.3, verranno aggiornati secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle autorità competenti, dall'ARERA, dal Trasportatore, dal Distributore e dal Fornitore o da qualsiasi istituzione che li determini e pubblichi . Fermo quanto previsto negli articoli

precedenti, nel caso in cui gli importi unitari degli indici e/o dei corrispettivi non siano disponibili in tempo utile per l'emissione delle bollette, il Fornitore potrà fatturare usando gli ultimi valori disponibili e procederà al conguaglio delle bollette emesse dopo la disponibilità del relativo dato. Nel caso di cessata o discontinua pubblicazione, abrogazione, annullamento o restrizione dell'ambito applicativo di indici, componenti tariffarie, delibere dell'ARERA o altre norme di legge richiamate nelle CPF o al presente articolo, il Fornitore individuerà nuovi indici o componenti tariffarie la cui applicazione produca effetti assimilabili ai primi o potrà applicare comunque le componenti tariffarie nella loro ultima versione precedente ai suddetti eventi.

3.8 Le condizioni economiche e il loro periodo di applicabilità sono indicati nelle CPF e decorrono dalla data di inizio della somministrazione. Nel caso in cui le CPF prevedano già nuove condizioni economiche aventi a oggetto il periodo successivo, queste troveranno automaticamente applicazione al termine del periodo di applicabilità, previa comunicazione da parte di Utilità. In caso contrario e salvo diversa indicazione all'interno delle CPF, qualora allo scadere del periodo di validità delle CPF il Fornitore non abbia comunicato alcuna variazione, le stesse saranno da intendersi tacitamente rinnovate, ad ogni successiva naturale scadenza delle stesse, di 12 mesi in 12 mesi.

3.9 Eventuali sanzioni e/o oneri dovuti dal Fornitore all'Amministrazione finanziaria o a terzi a causa di dichiarazioni mancanti, inesatte e/o incomplete che il Cliente è tenuto a rendere al Fornitore saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultimo nei confronti del Cliente stesso.

3.10 Per il riconoscimento e l'applicazione di eventuali aliquote agevolate e/o riduzioni di oneri fiscali, il Cliente dovrà presentare al Fornitore idonea e completa documentazione – debitamente compilata e sottoscritta – comprovante il diritto a tali agevolazioni e/o benefici secondo quanto disposto dalla normativa pro tempore vigente. Il Cliente, ai fini dell'applicazione della normativa fiscale, assume, in via esclusiva, ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate. Resta inteso che: (i) in assenza di idonea e completa documentazione – debitamente compilata e sottoscritta – attestante l'eventuale diritto del Cliente a particolari forme di agevolazioni e/o benefici fiscali, ogni imposta o tassa verrà applicata nella misura ordinaria, e; (ii) in ogni caso, il Cliente potrà beneficiare delle agevolazioni e/o benefici fiscali solo dal primo periodo di emissione della bolletta utile a seguito della consegna al Fornitore della suddetta documentazione. Resta inteso che il Cliente ha l'obbligo di comunicare per iscritto al Fornitore, con riferimento a ogni singolo POD/PDR qualunque variazione di dati e/o notizie in generale rilevanti ai fini della normativa in materia di imposte sui consumi, relativi dichiarazioni e pagamenti.

3.11 Successivamente alla cessazione della fornitura, per qualsiasi causa, al Cliente saranno addebitati o accreditati gli eventuali importi per rettifiche o conguagli di fatturazione, anche in base alla lettura finale dichiarata dal Distributore. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare i costi di logistica connessi alla fornitura e rimasti a suo carico.

3.12 Ogni eventuale richiesta avanzata dal Cliente relativamente al rimborso e/o alla restituzione da parte del Fornitore di quanto da questi pagato a titolo di imposte e/o tributi, che risultasse non dovuto dal Fornitore all'Amministrazione finanziaria, alle Regioni, agli Enti Locali e a qualsivoglia altra Pubblica Amministrazione, sarà ammissibile solamente se e nella misura in cui il Fornitore avrà titolo a ottenere il corrispondente rimborso dai medesimi soggetti, in ogni caso subordinatamente e a seguito dell'effettivo incasso da parte del Fornitore delle somme corrispondenti a quanto oggetto della richiesta di rimborso del Cliente.

3.13 Il Cliente, in mancanza di connessione alla rete, è tenuto a versare al Fornitore un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici quantificati dal Distributore sulla base di preventivo. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all'accettazione del preventivo, al contestuale pagamento del contributo previsto e all'ottenimento dei permessi a carico del Cliente e/o di altri enti.

3.14 Sono da considerarsi a carico del Cliente gli oneri relativi all'attivazione della fornitura comprensivi degli importi addebitati al Fornitore da parte del Distributore.

3.15 Il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, qualora previsto dalla legge o dalla regolazione, eventuali oneri, corrispettivi, maggiorazioni o costi aggiuntivi che, successivamente alla stipula del Contratto, dovessero essere stabiliti e/o maggiorati a carico dei venditori di energia elettrica e/o di gas naturale da Terna S.p.A., da Snam S.p.A., dal Distributore, dall'ARERA, nonché da qualsiasi Pubblica Amministrazione a qualsiasi tiolo competente.

3.16 Relativamente alla fornitura di energia elettrica, i prezzi applicati tengono conto di eventuali assegnazioni di capacità produttiva e di interconnessione con l'estero (ovvero per l'assegnazione di coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo). A tal fine il Cliente si impegna, sin d'ora, a sottoscrivere e fornire a Utilità, o a società dalla stessa indicata, tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentirle di partecipare alle assegnazioni sopra citate. Qualora il Cliente non rispetti tali impegni, Utilità avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata A/R all'altra Parte.

3.17 Qualora sia esplicitamente prevista nelle CPF prescelte l'Evoluzione Automatica delle stesse dopo 12 (dodici) mesi, il Fornitore ne darà comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Tale termine è da considerarsi decorrente dal giorno di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. È fatto salvo in ogni caso il diritto del Cliente di recedere dal Contratto.

4. BONUS SOCIALE

4.1 Il Bonus Sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico.

4.2 Il Bonus Sociale è previsto anche per i casi di disagio fisico quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate a energia elettrica. Il Bonus Sociale elettrico per disagio fisico può essere richiesto al proprio Comune.

4.3 Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.arera.it o chiamare il n° verde 800.166.654.4.3. È in ogni caso fatta salva ogni modifica e/o integrazione alla disciplina del Bonus Sociale, derivante da disposizione di legge o regolamentari, di volta in volta, applicabili.

5. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA

5.1 Fermo quanto previsto agli artt. 8 e 11, il Contratto è concluso nel momento in cui l'adesione del Cliente giunge a conoscenza del Fornitore. L'adesione attesta l'accettazione della proposta contrattuale di Utilità da parte del Cliente e si perfeziona alternativamente mediante: a) la compilazione e sottoscrizione del Modulo di Adesione in formato cartaceo; b) il completo inserimento da parte del Cliente dei dati richiesti nel Modulo elettronico disponibile sui sistemi informatici del Fornitore o di soggetti dallo stesso incaricati e la selezione dell'apposito pulsante "accetta"; c) la compilazione del Modulo di Adesione tramite tecniche di comunicazione a distanza e sottoscrizione dello stesso con firma digitale del Cliente, oppure altro mezzo analogo; d) la registrazione vocale - da intendersi quale sottoscrizione per accettazione del Modulo di adesione - con cui il Cliente manifesta la volontà di aderire al Contratto, o il diverso momento stabilito dalla legislazione vigente.

Il Fornitore si riserva di inviare al Cliente la lettera di conferma del Contratto contenente gli elementi essenziali della fornitura.

6. MANDATI

6.1 Il Cliente, con la sottoscrizione per accettazione del Modulo di adesione, conferisce, in via esclusiva e con facoltà di sub-delega, per la durata del Contratto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, a Utilità, che accetta a titolo gratuito: 1) mandato senza rappresentanza, esclusivo e irrevocabile, a stipulare e gestire con Terna S.p.A. il contratto per il servizio di dispacciamento e trasmissione e con il Distributore locale il contratto per il servizio di trasporto (incluse la ricezione e la gestione dei dati di consumo); 2) mandato con rappresentanza ad accettare in nome e per conto del Cliente le condizioni tecniche predisposte dal Distributore elettrico e a sottoscrivere il contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica; 3) mandato senza rappresentanza per inoltrare al Distributore le richieste inerenti alle prestazioni di cui al TIQC e per la gestione del contratto di connessione, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: allacciamento, voltura, aumento di potenza, spostamento di gruppi di misura, disattivazioni. Tali richieste di esecuzione di prestazioni di servizi dovranno essere inviate al Distributore tramite Utilità che opererà come mandatario del Cliente il quale, fermi gli obblighi di cui all'art. 1719 Codice Civile, sarà tenuto al pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni oltre a quanto indicato all'art. 3.1.iv.

6.2 Qualora il Cliente abbia già in essere una fornitura di gas naturale e/o energia elettrica presso il/i PDR/POD indicati dal Cliente nel Modulo di adesione, con la sottoscrizione dello stesso il Cliente dichiara di voler recedere dai contratti di fornitura attualmente in essere e, a tal fine, conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore perché proceda, in suo nome e per suo conto e con facoltà di sub-delega, a sottoscrivere e a trasmettere la comunicazione di recesso al precedente fornitore. A tal fine il Cliente rilascia al Fornitore apposita procura. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito. Tale comunicazione verrà formalizzata nei modi previsti dalla Del. 302/2016/R/com e s.m.i. e con i relativi tempi di preavviso. È responsabilità del Cliente indicare eventuali diversi tempi di preavviso a lui applicabili per vincoli contrattuali relativi al precedente rapporto di fornitura. Il Cliente manleva il Fornitore da ogni responsabilità o pretesa di terzi al riguardo.

6.3 Con riferimento ai suddetti mandati, il Cliente attribuisce a Utilità la facoltà di: a) conferire a sua volta mandato a società incaricata dalla stessa, affinché quest'ultima agisca in nome e per conto di Utilità per la stipulazione di uno o più dei suddetti contratti, nonché di revocare e sostituire gli stessi; b) stipulare i predetti contratti, sia congiuntamente che disgiuntamente, con altra/e società incaricata/e dalla stessa Utilità; c) incaricare direttamente altra società per la stipulazione dei predetti contratti in nome proprio e per conto del Cliente.

7. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

7.1 Ferma restando la durata prevista per ciascuna offerta economica a cui il Cliente intenda aderire e indicata nelle CPF, nel caso di Cliente di Piccole Dimensioni il Contratto è a tempo indeterminato, mentre per gli altri clienti ha una durata pari a quella indicata nelle CPF.

Il suddetto Cliente ha diritto di recedere dal Contratto di Fornitura nei termini e alle condizioni previste dal successivo art.

9.1.A. Il Fornitore ha diritto di recedere dal Contratto di Fornitura nei termini e alle condizioni previste dal successivo art. 10. La fornitura decorre dalla data di attivazione che, compatibilmente con i termini previsti per l'attivazione dei servizi di trasporto e distribuzione, avverrà entro il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui il Contratto è stato concluso o – per i clienti che ne hanno diritto - è spirato il termine per il ripensamento. È responsabilità del Cliente indicare eventuali diversi tempi di attivazione della fornitura a lui applicabili in base al precedente rapporto di fornitura o per altro motivo, ivi inclusa l'esigenza di anticipare l'avvio della fornitura – ove tecnicamente possibile. In caso di ritardo o impossibilità dell'avvio rispetto al termine sopra indicato, ne sarà data comunicazione al Cliente mediante comunicazione scritta recante le ragioni che hanno determinato tale ritardo o impossibilità e l'eventuale diversa data di avvio. Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al Fornitore nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Contratto non dovesse essere perfezionato ovvero l'attivazione dello stesso richieda più tempo di quello reso noto al Cliente per cause non imputabili a Utilità.

7.2 In caso di voltura nella fornitura di un nuovo Cliente su PDR/POD attivo, il volturante dovrà richiedere al Fornitore la voltura e comunicare l'eventuale autolettura rilevata. Per la fornitura di energia elettrica, nel caso in cui il volturato non fosse cliente di Utilità, sarà comunque possibile per il volturante presentare al Fornitore stesso una richiesta di voltura con contestuale cambio di fornitore. Il volturante, per stipulare un nuovo Contratto con il Fornitore, dovrà in ogni caso preventivamente presentare i documenti richiesti da quest'ultimo. In tal caso, l'avvio dell'esecuzione della fornitura in capo al volturante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 102/2016/R/com s.m.i. per il gas e 135/2021/R/eel s.m.i. per l'energia elettrica), che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell'autolettura o richiesta voltura. Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, dandone comunicazione al Cliente, e di procedere alla risoluzione del contratto di fornitura in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il PDR/POD interessato e a estinguere la propria responsabilità di prelievo.

8. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

8.1 Qualora il Contratto di Fornitura sia stato concluso da un Consumatore in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore, via internet, al telefono o con altra modalità a distanza, il Consumatore potrà esercitare il diritto di ripensamento dal Contratto di Fornitura (ovvero, in caso di fornitura congiunta, anche da una sola delle due forniture), senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore ai recapiti indicati all'art. 25 entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto di Fornitura. Tale periodo di ripensamento è prolungato a 30 (trenta) giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un Consumatore. Resta inteso, a scanso di qualsiasi dubbio interpretativo, che il Consumatore che abbia concluso il Contratto di Fornitura presso i locali commerciali del Fornitore non potrà esercitare il diritto di ripensamento di cui al presente articolo.

8.2 Le attività necessarie all'esecuzione del Contratto saranno avviate una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento. Qualora il Contratto di Fornitura sia stato concluso da un Consumatore in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore, ovvero via internet, al telefono o con altra modalità a distanza, il Consumatore potrà fare richiesta, nel Modulo di Adesione, di avvio dell'esecuzione del Contratto di Fornitura prima che sia decorso il termine di cui al precedente articolo.

8.3 Se il Consumatore ha presentato la richiesta di cui al precedente articolo, non potrà più esercitare il c.d. diritto di ripensamento una volta che il Contratto di Fornitura sia stato interamente eseguito dal Fornitore. In caso contrario, qualora il Contratto di Fornitura non sia stato interamente eseguito da Utilità e il Consumatore eserciti il c.d. diritto di ripensamento dopo aver presentato la richiesta di cui al precedente comma, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere al Fornitore un importo pari al contributo in quota fissa applicato dall'esercente la Maggior Tutela nei casi di cui all'art. 11 del TIV. Resta inteso che, in siffatta ipotesi, la fornitura sarà garantita dal precedente fornitore ove il precedente contratto di fornitura non risulti essere stato sciolto. In alternativa, la fornitura potrà essere garantita, per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del PDR/POD sulla base della volontà manifestata dal Consumatore, dal soggetto che eroga il servizio di fornitura di ultima istanza.

8.4 La fornitura potrebbe altresì essere avviata dal Fornitore per il tempo necessario per permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del POD/PDR sulla base della volontà manifestata dal Consumatore.

8.5 Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del POD/PDR, il Consumatore stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale fornitore, che provvederà, anche tramite l'eventuale Utente del Trasporto e del Dispacciamento o l'Utente della distribuzione, rispettivamente ai sensi di quanto previsto dall'art.1.8 del TIQC e dall'art.47.6 della RQDG.

9. RECESSO DEL CLIENTE

9.1 Il Cliente potrà recedere dal Contratto, anche con riferimento a una sola delle forniture, in conformità alle previsioni di cui alla Del. 302/2016/R/com e s.m.i.. L'esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente è disciplinato come segue:

A) il Cliente di Piccole Dimensioni, nel caso in cui lo stesso eserciti il diritto di recesso al fine di: (i) cambiare fornitore, dovrà avvalersi del nuovo venditore scelto affinché l'informazione circa il recesso pervenga a Utilità, la quale dovrà riceverla entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente alla data di cambio venditore; (ii) cessare la fornitura e i contratti a essa collegati, sarà tenuto a inoltrare la comunicazione scritta di recesso ai recapiti indicati all'art. 25 del Fornitore con preavviso non inferiore a un mese, restando inteso che: (i) il termine di preavviso decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore e; (ii) in caso di fornitura congiunta di gas naturale ed energia elettrica, il recesso esercitato dal Cliente avente a oggetto una sola fornitura non comporterà recesso anche dall'altra fornitura attivata;

B) il Cliente diverso dal Cliente di Piccole Dimensioni potrà recedere unilateralmente dal Contratto per cambio fornitore solo a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, con un preavviso pari a almeno 12 (dodici) mesi rispetto alla data in cui il recesso avrà effetto, restando inteso che il termine di preavviso decorrerà a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. Tale comunicazione dovrà essere inviata a Utilità mediante raccomandata A/R o PEC ai recapiti indicati all'art. 25. Nel caso in cui il predetto Cliente dovesse inviare una comunicazione di recesso prima della data di attivazione della fornitura, il termine di preavviso inizierà comunque a decorrere dalla stessa data. Qualora il recesso sia manifestato senza il fine di cambiare fornitore, il Cliente diverso dal Cliente di Piccole Dimensioni dovrà esercitarlo nelle medesime modalità, ma il termine di preavviso sarà pari a 6 (sei) mesi rispetto alla data in cui la cessazione della fornitura avrà effetto.

I termini di preavviso di cui al presente articolo sono validi e applicabili anche nel caso in cui Utilità dovesse ricevere una comunicazione di voltura con cambio fornitore per il POD intestato al suddetto Cliente.

9.2 In caso recesso da parte del Cliente, diverso dal Cliente di Piccole Dimensioni, in violazione dei termini di preavviso di cui al precedente art. 9.1.B, nei casi dettagliati di seguito, o qualora il Cliente abbia esercitato il diritto di recesso anticipatamente rispetto alla prima scadenza delle CPF, Utilità potrà applicare nell'ultima bolletta di competenza, ovvero in separata bolletta, un importo a titolo di penale/corrispettivo per recesso anticipato.

9.2.1 Relativamente alla fornitura di energia elettrica:

A) nei confronti dei Clienti Domestici, Microimprese o Piccole Imprese con tutti i POD in bassa tensione che abbiano sottoscritto una CPF Prezzo Fisso e a tempo determinato, Utilità potrà richiedere il pagamento di un importo a titolo di corrispettivo per recesso anticipato alla prima scadenza delle CPF sottoscritte il cui valore massimo è definito nelle CPF stesse per ognuno dei POD per cui è esercitato il recesso. Fermo il valore massimo definito nelle CPF, detto corrispettivo sarà parametrato al valore dell'eventuale perdita economica subita dal Fornitore sulle singole forniture per le quali è esercitato il recesso. La perdita economica sarà calcolata su base mensile (Pmx) per tutti i mesi residui rispetto alla durata dell'offerta, considerando: (i) i consumi previsti - sulla base dei consumi storici del Cliente - per ciascun mese residuo rispetto alla durata dell'offerta a prezzo fisso e; ii) la differenza tra il valore dei prezzi a termine dell'energia sui mercati di riferimento al momento di sottoscrizione dell'offerta e il valore dei medesimi alla data di efficacia del recesso, secondo la seguente formula applicata in relazione a ciascun mese fino alla scadenza dell'offerta prevista nelle CPF: Pmx = Emx* (PSmx- PRmx), dove E= consumi mensili stimati per il rimanente periodo di efficacia dell'offerta sulla base dei consumi storici del Cliente, mx= ciascun mese di riferimento, PS= prezzo a termine dell'energia sui mercati al momento di sottoscrizione dell'offerta (in assenza di tale valore, Utilità utilizzerà l'ultimo valore disponibile sui mercati di riferimento), PR= prezzo a termine dell'energia sui mercati alla data di efficacia del recesso (in assenza di tale valore, Utilità utilizzerà l'ultimo valore disponibile sui mercati di riferimento);

B) nei confronti dei clienti diversi da quelli di cui alla precedente lett. A) il Fornitore – fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno - fatturerà al Cliente, per ogni POD, una penale calcolata come segue: un importo fisso pari a 100 (cento) euro più un ulteriore importo riferito a ogni mese intercorrente tra la data di cessazione della somministrazione di energia elettrica da parte di Utilità (in base al contratto di trasporto) e quella in cui avrebbe dovuto cessare nel rispetto delle tempistiche previste dall'art. 9.1.B e pari a 0,150 (zero/centocinquanta) €/kWh moltiplicato per il volume espresso in kWh previsto per i mesi di mancata fornitura, sulla base di quanto definito dal Modulo di Adesione, con un minimo di 1.000 (mille) €/mese per ogni POD in bassa tensione e di 2.500 (duemilacinquecento) €/mese per ogni POD in media o alta tensione.

9.2.2 Relativamente alla fornitura di gas naturale, nei confronti del Cliente diverso dal Cliente di Piccole dimensioni il Fornitore, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, fatturerà al Cliente, per ogni PDR, una penale calcolata come segue: un importo fisso pari a 100 (cento) euro più un ulteriore importo riferito a ogni mese di mancata fornitura pari a 0,8 (zero/otto) €/Smc applicato al consumo di gas attribuibile al Cliente in ciascun mese di mancata fornitura. A tali fini, il consumo di gas attribuibile al Cliente sarà calcolato sulla base dei consumi dichiarati dal Cliente nel Modulo di Adesione. Qualora il dato di consumo di gas naturale o di energia elettrica emergente dalle rilevazioni della società di distribuzione/trasporto e/o, in loro assenza, dal consumo annuo dalla stessa indicato fosse superiore ai consumi derivanti da quanto dichiarato dal Cliente nel Modulo di Adesione, il consumo di gas naturale e/o di energia elettrica attribuibile al Cliente sarà calcolato sulla base dei dati resi disponibili dalla società di distribuzione/trasporto. Qualora questi consumi siano stati indicati solo su base annuale, il calcolo della mancata fornitura verrà effettuato tenendo conto di un consumo medio mensile, pari al consumo annuo diviso 12 (dodici).

9.3 Con riferimento clienti diversi dal Cliente di Piccole Dimensioni, nel caso in cui, trascorsi i termini di preavviso di recesso formalizzato ai sensi dell'art. 9.1.B, Utilità non riceva alcuna richiesta di Switching da parte di un nuovo venditore entrante né vengano attivati i servizi di ultima istanza né almeno un PDR/POD non siano disalimentati, cosicché i punti stessi risultino ancora associati a Utilità, non troveranno applicazione le CPF e il prezzo sarà determinato:

a) per la fornitura di gas naturale, secondo la seguente formula: P_INGM + S €/Smc.

Il Corrispettivo Gas, espresso in €/Smc, fa riferimento a un Potere Calorifico Superiore convenzionale (PCS) pari a 38,52 MJ/Smc e a un coefficiente di conversione dei volumi "C" pari a 1.

L'indice P_INGM con riferimento a ciascun mese "m" di fornitura è pari alla media mensile del prezzo PSV, determinato come segue: i) se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, considerando la media dei prezzi bid e offer "Day-Ahead", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; ii) se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, considerando la media dei prezzi bid e offer "Weekend", pubblicati da ICI Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/ MWh; iii) i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di assessment di ICIS Heren. La media così calcolata espressa in €/ MWh, sarà convertita in €/Smc moltiplicando per il fattore di conversione 0,010583 riferito a un gas avente PCS pari a 38,10 MJ/Smc;

"S" indica lo Spread pari a 0,15 €/Smc, con riferimento a un PCS pari a 38,52 MJ/Smc.

L'indice P_INGM è aggiornato mensilmente e pubblicato sul sito dell'Autorità all'interno della pagina web https://www.arera.it/consumatori/offerte-standard-per-i-clienti-finali-placet. Nel caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento, saranno individuati criteri alternativi equivalenti;

(b) per la fornitura di energia elettrica, secondo la seguente formula: Pmese Fi = (PUNmese Fi + Ω) dove:

Pmese Fi = prezzo unitario mensile nella fascia i-esima;

PUNmese Fi = valore mensile della media delle quotazioni orarie del PUN a consuntivo ponderata sugli effettivi prelievi orari del Cliente nella fascia i-esima. In presenza di POD con trattamento su base oraria si intende il valore mensile della media delle quotazioni orarie del PUN a consuntivo ponderata sugli effettivi prelievi orari del Cliente nella fascia i-esima. In presenza di POD con trattamento per fasce (non su base oraria) ai sensi del TIS si intende la media aritmetica mensile del Prezzo Unico Nazionale (PUN) nelle ore appartenenti alla fascia i-esima, moltiplicata per il coefficiente di equalizzazione profilo (CEP) pari a 1,059. In presenza di POD con trattamento monorario, ai sensi del TIS, il coefficiente sarà invece pari a 1,15;

Ω = 15,00 euro/MWh.

Resta inteso che in siffatte ipotesi Utilità potrà in qualsiasi momento: i) chiedere al Cliente il rilascio di una garanzia, quale fideiussione bancaria a prima richiesta e/o Deposito Cauzionale, a garanzia dell'esatto adempimento delle sue obbligazioni, oppure; ii) eseguire la risoluzione fisica della fornitura con conseguente attivazione del Servizio di Ultima Istanza previsto dalla regolazione per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.

9.4 In caso di recesso per cessazione della fornitura, il Cliente resta responsabile dei consumi di gas naturale e/o di energia elettrica e di quant'altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la sospensione/ Interruzione della fornitura. In caso di negato accesso al Contatore gas, per indisponibilità del Cliente finale, il Distributore locale è tenuto a effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito ai quali Utilità si riserva di richiedere l'Interruzione dell'alimentazione del PDR, con oneri a carico del Cliente. In ogni caso, eventuali prelievi di gas naturale e/o di energia elettrica intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di sospensione/Interruzione della fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.

10. RECESSO DEL FORNITORE E CONDIZIONE RISOLUTIVA

10.1 Il Fornitore potrà recedere in qualsiasi momento dal Contratto di Fornitura, mediante comunicazione da inviarsi al Cliente a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero PEC con almeno 6 (sei) mesi di preavviso rispetto alla data in cui il recesso avrà effetto, restando inteso che il termine di preavviso decorrerà a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente. In caso di Cliente diverso dal Cliente di Piccole Dimensioni, il predetto periodo di recesso da parte del Fornitore è ridotto a 1 (un) mese.

10.2 Per la fornitura di energia elettrica, il Fornitore potrebbe operare in qualità di sola controparte commerciale e non anche come Utente del Trasporto e Dispacciamento. In caso di risoluzione del contratto tra Utente del Trasporto e Dispacciamento e il Fornitore, il presente Contratto è da intendersi risolto. In caso di avveramento della presente condizione risolutiva, il Contratto di Fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'Allegato B alla Del. 487/2015/R/eel e s.m.i, che saranno successivamente comunicati e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell'esercente il relativo Servizio di Ultima Istanza.

10.3 Per la fornitura di gas naturale, il Fornitore potrebbe operare in qualità di sola controparte commerciale e non anche come Utente della Distribuzione. In caso di risoluzione del contratto tra Utente della Distribuzione e il Fornitore, il presente Contratto è da intendersi risolto. In caso di avveramento della presente condizione risolutiva, il Contratto di Fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dalla Del. 138/04 e s.m.i. e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell'esercente il relativo Servizio di Ultima Istanza.

11. CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

11.1 Il Contratto è sospensivamente condizionato all'assenza di tutti i seguenti eventi, cosicché le seguenti condizioni sospensive si intenderanno verificate qualora non sia riscontrato alcuno degli eventi descritti di seguito:

a) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti, sottoposizione del medesimo a procedure esecutive, concorsuali o altra procedura determinata da insolvenza, interruzione o sospensione dell'attività produttiva;

b) mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e i servizi direttamente connessi, ivi inclusa copia di una bolletta relativa agli ultimi mesi di fornitura con il precedente Fornitore, nel caso di Switching;

c) per la fornitura di energia elettrica, la mancata attivazione o efficacia dei contratti e servizi di distribuzione e di dispacciamento per cause non imputabili al fornitore o all'Utente del Trasporto e Dispacciamento; per la fornitura di gas naturale, la mancata attivazione da parte dei gestori di rete competenti, dei servizi di trasporto e distribuzione nonché l'inesistenza di un adeguato allacciamento alla rete;

d) morosità pregressa relativa alla fornitura di energia elettrica e/o gas oggetto del Contratto, o relativa a una diversa fornitura, intestata al medesimo Cliente, nonché negativo esito delle valutazioni sul merito di credito del Cliente (credit check). L'attività di credit check verrà espletata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la verifica delle informazioni registrate in Camera di Commercio con il fine di riscontrare eventi negativi, o anche attraverso banche dati appositamente istituite dalle autorità competenti relativamente ai mercati dell'energia elettrica e del gas. Il Fornitore si riserva altresì di verificare le informazioni sul rating rilasciate da società specializzate esterne verso le quali il Cliente autorizza fin d'ora il trattamento dei propri dati personali;

e) il Cliente richiedente risulti precedentemente titolare del medesimo POD/PDR o di un altro POD/PDR sospeso e/o interrotto a seguito dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l'intervento stesso;

f) il Cliente richiedente risulti precedentemente titolare del medesimo PDR o di un altro PDR per il quale il Distributore ha promosso iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso a seguito di risoluzione per impossibilità di Interruzione dell'alimentazione, fatturandone i relativi oneri direttamente al Cliente, che risultano in tutto o in parte ancora non pagati;

g) qualora pervenga segnalazione al Fornitore circa il fatto che il POD/PDR rientra tra quelli per i quali ha la possibilità di revocare la richiesta di Switching in quanto servito, all'atto della richiesta stessa o in precedenza, nell'ambito del Servizio di Salvaguardia/Servizio di Default distribuzione;

h) il Fornitore alla data di attivazione della fornitura abbia altre forniture di gas naturale per almeno 100.000 Smc/anno presso il medesimo City Gate o cabina REMI (punto fisico di congiunzione tra la rete di trasporto nazionale e la Rete di Distribuzione locale del gas naturale) presso cui si colloca il PDR del Cliente;

i) in caso di revoca della richiesta di Switching di cui al successivo art. 11.2;

j) al momento dell'adesione al Contratto da parte del Cliente si verifichino: mutamento dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali o eccessiva onerosità sopravvenuta o variazioni delle condizioni patrimoniali tali da porre in evidente pericolo l'adempimento.

Tali condizioni sospensive sono oggetto di verifica da parte del Fornitore. Al verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni sospensive, il Fornitore potrà comunque rinunciare a far valere la stessa e quindi dare esecuzione alla fornitura, ovvero non dare esecuzione alla fornitura di gas naturale e/o energia elettrica. In quest'ultimo caso, Il Fornitore invierà una comunicazione al Cliente entro 45 (quarantacinque) giorni dalla conclusione del Contratto, che sarà da intendersi inesistente, e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno. In assenza della comunicazione entro il termine indicato, il Contratto è da considerarsi efficace. Il Fornitore si riserva di inviare in ogni caso una lettera di conferma della conclusione del Contratto con cui il Cliente verrà informato dell'avveramento delle condizioni sospensive. Tale lettera di conferma potrà essere inviata anche a mezzo mail all'indirizzo espressamente indicato dal Cliente nel Modulo di adesione.

11.2 È facoltà del Fornitore esercitare la revoca della richiesta di accesso (c.d. Switching con riserva) di cui all'art. 8.1 del TIMG e all'art. 6.4 del TIMOE. A tal fine si precisa che il SII è tenuto a mettere a disposizione di Utilità, in qualità - o per mezzo - di Utente del Dispacciamento e del Trasporto ovvero di Utente della Distribuzione, le seguenti informazioni circa il POD/PDR oggetto della richiesta: a) se il POD/PDR risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il medesimo POD/PDR sia in corso una richiesta di indennizzo (sistema indennitario – CMOR); c) il mercato di provenienza del POD/PDR, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; d) le eventuali date delle richieste di sospensione per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di Switching; e) le eventuali date delle richieste di Switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di Switching; f) l'accessibilità o meno del PDR; g) l'eventuale indicazione, per il POD proveniente dal Servizio di Salvaguardia, che lo stesso è stato attivato a seguito di risoluzione del contratto di dispacciamento e trasporto dell'utente. Qualora Utilità, in qualità – o per mezzo - di Utente del Trasporto e Dispacciamento o Utente della Distribuzione, eserciti tale facoltà, non verrà data esecuzione alla Fornitura e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

11.3 Ogni costo necessario per l'attivazione della Fornitura, comprensivo delle opere di adeguamento e collocazione del Misuratore saranno a carico del Cliente, secondo la quantificazione e determinazione indicata dal Distributore.

11.4 Il Cliente prende atto e accetta che, qualora il Modulo di Adesione abbia a oggetto sia la fornitura di gas naturale che di energia elettrica, sarà facoltà del Fornitore attivare anche solo una delle forniture richieste nel rispetto dei termini e alle condizioni qui previsti.

12. MODALITÀ DI FORNITURA

12.1 Il gas naturale verrà fornito alla pressione resa disponibile dal Distributore della rete locale, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell'impianto di distribuzione. L'energia elettrica verrà fornita tramite la rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione secondo le caratteristiche nominali e le tolleranze previste dal gestore di rete. Le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a ragioni di servizio, motivi di sicurezza, cause accidentali, oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o di risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

12.2 Le caratteristiche dell'energia elettrica e del gas naturale forniti al Cliente sulla base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e delle disposizioni vigenti in materia, senza che di ciò il Fornitore possa essere ritenuto responsabile. Il Fornitore non è pertanto responsabile in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica e del gas naturale, che afferiscono esclusivamente ai rapporti tra Cliente e Terna S.p.A. e/o il Distributore (per esempio: variazioni di tensione/pressione, di frequenza o di forma d'onda, interruzioni della continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del POD del Cliente alla rete elettrica, ecc.). Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di Terna S.p.A. e/o del Distributore, le interruzioni o limitazioni della somministrazione dell'energia elettrica e del gas naturale, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti autorità, non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del Contratto.

12.3 Con riferimento alla fornitura di gas naturale, il Contatore potrà essere integrato da apparecchiature idonee alla correzione dei volumi di gas naturale registrati rispetto ai 15° C e alla pressione assoluta di 1,01325 bar; in mancanza di dette apparecchiature il volume di gas naturale misurato verrà riportato alle condizioni standard applicando in fase di emissione della bolletta un fattore di correzione determinato dal Distributore locale sulla base di quanto disposto dalla RTDG e s.m.i..

12.4 Qualora il Cliente di energia elettrica sia già utente dello scambio sul posto all'atto della sottoscrizione del presente Contratto, deve darne comunicazione al Fornitore all'atto della sottoscrizione del Modulo di adesione. Qualora, invece, il Cliente invii l'istanza al GSE in corso di fornitura, deve darne comunicazione scritta al Fornitore comunicando la data di attivazione della convenzione con il GSE. La mancata comunicazione da parte del Cliente solleva il Fornitore da eventuali mancati adempimenti in capo allo stesso previsti dalla Del. 570/2012/R/efr e s.m.i..

13. APPARECCHIATURE, VERIFICHE, USI CONSENTITI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE

13.1 Alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, il Cliente dovrà indicare gli usi che intende fare del gas naturale e/o dell'energia elettrica, nonché dichiarare di essere intestatario del PDR/POD, di avere pieno titolo per sottoscrivere il Contratto, richiedere la fornitura, di avere la piena disponibilità degli immobili in cui sono situati i propri impianti e si impegna a manlevare il Fornitore da ogni responsabilità al riguardo.

13.2 Il Cliente non può cedere il gas e/o l'energia a terzi, utilizzarli per usi o in luoghi diversi da quelli indicati nel Modulo di Adesione, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore, pena l'immediata sospensione della fornitura, salvo il risarcimento del danno subito dal Fornitore. Tale divieto si estende all'uso di gas e/o energia in ambienti non conformi alle norme vigenti o in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o di utilizzazioni. Non sono, in ogni caso, consentiti prelievi eccedenti la portata massima installata e nel caso in cui essi abbiano luogo il Cliente finale dovrà rispondere di tutti gli eventuali danni causati.

13.3 Nel caso in cui il Cliente utilizzi il gas naturale e/o l'energia elettrica forniti dal Fornitore per usi diversi da quelli dichiarati, il Fornitore avrà il diritto di richiedere l'immediata sospensione della fornitura al Distributore, fatto comunque salvo il risarcimento del danno. In caso di discordanza fra i dati comunicati dal Cliente e quelli in possesso del Distributore, faranno fede quelli in possesso di quest'ultimo. Qualora il Cliente intenda farne o faccia un uso diverso del gas naturale e/o dell'energia elettrica, è tenuto a chiedere la variazione al Fornitore.

13.4 Nei casi di manomissione del Contatore, la fornitura sarà sospesa senza preavviso, fatta salva la fatturazione al Cliente di ogni onere che il Distributore dovesse fatturare al Fornitore.

13.5 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.

13.6 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Contatore stesso.

13.7 Gli impianti del Cliente devono essere conformi alle norme di legge vigenti e il loro uso non deve provocare disfunzioni alla Rete di Distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Fornitore può effettuare, anche tramite soggetti appositamente incaricati, controlli sugli impianti del Cliente e, qualora accerti delle irregolarità, può richiedere la sospensione della somministrazione del gas naturale e/o energia elettrica fino a quando il Cliente non avrà sanato tali irregolarità. Il Cliente è responsabile di qualunque danno a cose e/o persone derivanti dalle irregolarità del suo impianto interno.

13.8 Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente al Fornitore eventuali variazioni che intende apportare ai propri impianti. Qualora tale variazione comporti, secondo il Fornitore, una modifica delle condizioni contrattuali, si applicherà quanto previsto dal successivo art. 21. Se le variazioni non dovesse essere comunicata, Utilità si riserva il diritto di fatturare i consumi del Cliente secondo i corrispettivi tariffari e fiscali in vigore a decorrere dal momento in cui le variazioni si sono effettivamente verificate.

13.9 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e dovrà comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il Contatore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione del Fornitore o del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati.

13.10 Il Cliente verrà ritenuto responsabile della modifica, manomissione e/o occultamento delle apparecchiature e del Gruppo di Misura. In tali casi, il Distributore locale, anche su segnalazione di Utilità, può procedere alla disattivazione della fornitura finché non verranno ristabilite le condizioni di normale utilizzo; il costo delle operazioni di sospensione ed eventuale riattivazione saranno a carico del Cliente.

13.11 Il Cliente può richiedere al Fornitore la verifica del corretto funzionamento del Contatore. Utilità provvederà in tali casi a inoltrare la relativa richiesta al Distributore. Qualora le verifiche eseguite dal Distributore evidenziassero un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente, il Distributore provvederà alla ricostruzione dei consumi e nessun costo di intervento sarà addebitato al Cliente. A valle della ricostruzione dei consumi, il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente l'esito della verifica, provvedendo a effettuare l'accredito o l'addebito delle somme dovute al o dal Cliente. Qualora, invece, la verifica confermasse il corretto funzionamento del Contatore, Utilità addebiterà al Cliente le spese sostenute per la relativa verifica.

13.12 La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del Contatore non costituisce per il Cliente giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all'esito della verifica in contraddittorio.

13.13 Il Fornitore, ai sensi e nei limiti della TIQC, si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal Cliente e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore l'esecuzione di attività relative alla gestione del POD/PDR e del relativo Gruppo di Misura, quali, a titolo esemplificativo, spostamento del Gruppo di Misura, verifica della tensione di alimentazione e verifica del funzionamento del Gruppo di Misura. Il Cliente potrà reperire l'apposita modulistica facendone richiesta a Utilità.

13.14 Oltre a quanto previsto dagli artt. 3.2 e 3.3, sono a carico del Cliente i corrispettivi dovuti al Distributore per tutte le prestazioni accessorie e opzionali, tra cui l'esecuzione di lavori semplici e complessi, l'attivazione e disattivazione della fornitura, la verifica del Gruppo di Misura, ecc.. Utilità si riserva la facoltà di inoltrare dette richieste di prestazioni solo previa verifica dell'accettazione in forma scritta da parte del Cliente del pagamento di tutti gli oneri connessi.

14. LETTURA DEI CONSUMI

14.1 Il responsabile dell'attività di misura è il Distributore. La lettura dei consumi di gas naturale e/o energia elettrica sarà effettuata dal Distributore (o altra società dallo stesso delegata) con la periodicità prevista dalla normativa e regolazione di settore vigente.

14.2 Il Cliente si impegna a garantire al Distributore l'accesso alle apparecchiature di misura installate presso i POD/ PDR in qualsiasi momento, nonché a comunicare al Fornitore ogni irregolarità e/o malfunzionamento delle stesse. Qualora sia impedito al Distributore l'accesso alle apparecchiature di misura, sarà facoltà del Fornitore sospendere la fornitura secondo quanto previsto dal successivo art. 18 e seguenti del Contratto, con l'eventuale successiva risoluzione.

14.3 Per quanto riguarda la fornitura di gas naturale, la rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura, nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto (smart meter), o tramite tentativi di lettura effettuati da personale incaricato dal Distributore secondo la periodicità minima prevista dal TIVG, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale. Con riferimento a PDR non dotati di smart meter, la

periodicità fissata dall'attuale regolamentazione di settore in vigore è: a) 1 (un) tentativo l'anno per PDR con consumi fino a 500 Smc/anno; b) 2 (due) tentativi l'anno per PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; c) 3 (tre) tentativi l'anno per PDR con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; d) 1 (un) tentativo mensile PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno. Con riferimento a PDR dotati di smart meter: a) con Contatore di classe G4 o G6, la rilevazione dei consumi del gas avverrà con frequenza mensile senza dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato: (i) fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento; (ii) in subordine, fino a uno dei primi tre giorni successivi all'ultimo giorno gas del mese di riferimento; b) diversi da quelli precedenti, la rilevazione dei consumi del gas avverrà con frequenza mensile con dettaglio giornaliero. Il Cliente ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l'autolettura del Contatore rilevata in completa autonomia: a) nell'ambito della finestra temporale indicata dal Fornitore in bolletta, se titolare di PDR non dotati di smart meter; b) qualora siano emesse consecutivamente bollette contabilizzanti dati di misura stimati per periodi corrispondenti a due volte quelli indicati alla Tabella 3 del TIF, se titolare di PDR dotati di smart meter. In caso di mancata lettura di un Misuratore non accessibile o con accessibilità parziale nel rispetto delle frequenze previste, il Fornitore fornirà, nella prima bolletta emessa, informazioni al Cliente sulle cause che hanno impedito la lettura secondo quanto trasmesso dal Distributore locale competente. Il Fornitore comunica al Cliente la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell'acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nel caso in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata.

14.4 Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, la rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura, nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto, o tramite tentativi di lettura effettuati da personale incaricato dal Distributore secondo la periodicità minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale. In particolare, ai sensi dell'attuale regolamentazione di settore in vigore, la frequenza con cui il Distributore è tenuto a effettuare tentativi di lettura è:

a) almeno mensile per POD dotati di contatori elettronici o per POD con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;

b) almeno quadrimestrale per i POD monorari con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; c) giornaliera per POD dotati di contatori 2G. Il Cliente titolare di POD monorario ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l'autolettura del Contatore rilevata in completa autonomia nell'ambito della finestra temporale indicata dal Fornitore in bolletta. Il Cliente titolare di POD trattato per fasce ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l'autolettura del Contatore rilevata in completa autonomia qualora siano emesse una o più bollette contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi. Sulle bollette sono indicate le modalità di comunicazione dell'autolettura. L'autolettura del Contatore è efficace ai fini dell'emissione della bolletta salvo il caso in cui risulti palesemente errata rispetto all'ultimo dato effettivo disponibile, previa validazione da parte del Distributore; è fatta salva la possibilità di eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore. In mancanza di lettura del Misuratore, il Fornitore utilizzerà, ai fini dell'emissione della bolletta, eventuali autoletture comunicate dal Cliente e validate dal Distributore, e, in assenza di queste, potrà procedere all'emissione della bolletta in acconto sulla base di consumi stimati. L'acconto sarà calcolato sulla base dei dati storici di consumo effettivi del Cliente: a) (per il gas) attribuendo i consumi su base giornaliera e considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo di riferimento di ciascuna bolletta; b) (per l'energia) utilizzando il metodo del pro-die, ossia considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero di un dato periodo. La prima bolletta stimata emessa nei confronti di nuovi clienti viene effettuata sulla base dati storici di consumo comunicati dal SII e/o dal Cliente stesso, nonché del profilo di prelievo relativo alla tipologia di POD/PDR indicata dal Cliente al momento della stipula del Contratto.

14.5 Nel caso in cui siano disponibili sia l'autolettura del cliente finale sia la lettura rilevata dal Distributore, Utilità provvederà a utilizzare quest'ultima ai fini dell'emissione della bolletta.

14.6 In nessun caso, il Fornitore potrà essere chiamato a rispondere della mancata esecuzione, da parte del Distributore, della lettura dei consumi.

14.7 In caso di consumo maggiore rispetto a quanto comunicato mediante autolettura, il Fornitore fatturerà al Cliente il consumo a conguaglio, anche con bolletta separata, riservandosi ogni ulteriore azione.

14.8 In caso di accertato prelievo fraudolento di energia elettrica e/o di gas naturale, la ricostruzione dei consumi sarà effettuata dal Distributore e il Fornitore emetterà la bolletta per i maggiori consumi, fatto salvo il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature e riservandosi ogni altra azione legale, compresa la denuncia alle autorità competenti.

15. PAGAMENTI – FATTURAZIONE

15.1 L'emissione della bolletta avverrà con periodicità mensile. Nel rispetto delle previsioni contenute nel TIF, Utilità si riserva la possibilità di concordare prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura diverse frequenze di emissione della bolletta con il Cliente prevedendo un maggior numero di bollette nel corso dell'anno. Il calcolo dei periodi di riferimento per la prima emissione della bolletta (mensilità e/o bimestralità) verrà effettuato a partire dalla data di Switching.

15.2 La periodicità di emissione della bolletta, così come indicata al precedente art. 15.1, potrà subire delle variazioni, sempre nel rispetto della regolazione ARERA applicabile. Qualora dovessero altresì entrare in vigore delle modifiche adottate da ARERA, le stesse si intenderanno automaticamente recepite e ne verrà data comunicazione al Cliente.

15.3 L'emissione della bolletta è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. Qualora i dati dei consumi effettivi non dovessero essere resi disponibili dal Distributore e/o dal Cliente tramite autolettura in tempo utile per l'emissione della bolletta, i consumi saranno fatturati in base ai consumi stimati ai sensi del precedente art. 14, salvo successivo conguaglio al ricevimento dei consumi effettivi comunicati dal Distributore, ovvero di autoletture da questi validate.

15.4 L'emissione della bolletta avverrà entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima, con l'indicazione della lettura precedente e di quella rilevata o stimata.

15.5 La bolletta di chiusura sarà emessa non oltre: a) il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di emissione della bolletta in formato dematerializzato; b) l'ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi. In caso di indisponibilità dei dati di misura effettivi necessari all'emissione della bolletta di chiusura, il Fornitore emetterà comunque una bolletta sulla base dei consumi stimati calcolati ai sensi del precedente art. 14, rimandando l'emissione della bolletta di chiusura al momento in cui verranno messi a disposizione i dati di misura effettivi da parte del Distributore.

15.6 Il pagamento di quanto indicato in bolletta dovrà avvenire entro il termine indicato nella stessa, il quale non potrà essere inferiore: i) per i clienti domestici, a 20 (venti) giorni dalla data della sua emissione; ii) per i clienti non domestici, a 15 (quindici) giorni dalla data della sua emissione. La modalità di pagamento dovrà essere indicata nella sezione "Modalità Pagamento" del Modulo di Adesione, a scelta del Cliente tra le opzioni indicate nel Modulo di Adesione stesso, salva espressa deroga contenuta nelle CPF. A titolo esemplificativo, il Fornitore potrà indicare nel Modulo di Adesione una o più delle seguenti modalità di pagamento (i) a mezzo Domiciliazione bancaria con valuta fissa per il beneficiario; (ii) a mezzo di addebito diretto sulla carta di credito, purché emessa da uno tra i circuiti Visa, Mastercard o altri circuiti eventualmente visualizzati sul sito internet di Utilità; (iii) bollettino postale; (iv) diverso metodo di pagamento messo a disposizione dal Fornitore e indicato in bolletta quali a titolo esemplificativo il metodo SISAL o bonifico bancario. Il Cliente, qualora scelga la modalità di pagamento a mezzo Domiciliazione bancaria, con la sottoscrizione dell'apposita dichiarazione riportata nel Modulo di Adesione autorizza il Fornitore a richiedere alla banca del Cliente l'addebito sul suo conto corrente e autorizza la banca del Cliente a procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Fornitore. Per il Cliente non Domestico verrà attivato il mandato B2B riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese o il mandato Core. Il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria banca successivamente all'addebito sul suo conto. Per il Cliente Domestico verrà attivato il mandato Core riservato esclusivamente ai rapporti con condomini e persone fisiche. La scelta della modalità di pagamento a mezzo Domiciliazione bancaria non prevede alcun ulteriore addebito da parte del Fornitore. Fermo restando il diritto di Utilità previsto dall'art. 19, nel caso in cui il Cliente non autorizzi o revochi la Domiciliazione bancaria ovvero, nel caso in cui a seguito di due tentativi di allineamento da parte di Utilità, questo non abbia avuto esito positivo o l'addebito SEPA risulti insoluto per "mancanza mandato", o nel caso in cui l'addebito su carta di credito non abbia avuto esito positivo, oltre all'addebito degli eventuali costi di transazione, il Cliente perderà il diritto agli sconti eventualmente previsti per l'adozione questa modalità di pagamento. Nei suddetti casi di mancato addebito, revoca e/o mancato allineamento SEPA, Utilità potrà modificare la modalità di pagamento del Cliente in bonifico bancario o altra modalità.

15.7 Il pagamento delle bollette non potrà essere sospeso, né ritardato da pretese e/o eccezioni del Cliente, qualunque ne fosse il titolo. È, altresì, espressamente esclusa qualsiasi facoltà del Cliente di operare autonomamente riduzioni di prezzo e/o compensazioni tra gli importi dovuti dal medesimo a titolo di prezzo per la fornitura e somme che quest'ultimo ritenga ad esso dovute da parte del Fornitore a qualsiasi titolo.

15.8 La principale modalità di recapito delle bollette è il formato dematerializzato. A tal fine il Cliente indica nel Modulo di Adesione l'indirizzo mail dove ricevere la notifica di emissione della bolletta. In tal caso il Cliente avrà l'onere di visualizzare la bolletta, scaricando l'allegato o accedendo alla propria Area Riservata, sollevando pertanto il Fornitore da ogni obbligo di spedizione in formato cartaceo. Nel caso in cui il Cliente non abbia compilato tale voce o nel caso in cui il Cliente ne faccia espressamente richiesta, la bolletta verrà inviata al Cliente a mezzo posta ordinaria. Per l'invio della bolletta in formato cartaceo non sarà previsto alcun addebito.Qualora le bollette siano state emesse sulle base di dati, comunicati dal Distributore e/o dal Cliente, che dovessero poi rivelarsi errati, il Fornitore non potrà essere considerato responsabile della errata fatturazione.

15.9 Il Cliente potrà contestare le bollette del Fornitore, a pena di decadenza, entro sei (6) mesi dall'emissione delle medesime.

15.10 Ai sensi della Del. 501/14/R/com, per ogni fatturazione verrà emessa una bolletta sintetica. Il Fornitore mette a disposizione del Cliente gli elementi di dettaglio tramite invio su richiesta scritta. Il Fornitore pubblica sul proprio sito internet una guida alla lettura e il relativo glossario.

15.11 In caso di mancato pagamento, qualora risultino posizioni a credito del Cliente, anche relative a un altro rapporto contrattuale, il Fornitore ha facoltà di compensare tali posizioni.

16. RATEIZZAZIONE

16.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in bolletta, fatta salva la possibilità di ottenere la rateizzazione se titolare di Bonus Sociale secondo quanto stabilito dal TIVG (per il gas naturale), dal TIV (per l'energia elettrica) e dalla Del. 584/2015/R/com e s.m.i.. In particolare, Il Fornitore è tenuto a offrire la rateizzazione nei seguenti casi: a) per i clienti gas per i quali la periodicità di emissione della bolletta non è mensile, qualora la bolletta contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui alle successive lett. c) e d) sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; b) per i clienti di energia elettrica, qualora la bolletta contenente ricalcoli diversi da quelli di cui alla successiva lett. e) sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; c) per i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del Gruppo di Misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal Gruppo di Misura; d) per i clienti gas con un Gruppo di Misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi; e) mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di emissione della bolletta prevista dal Contratto; f) emissione della bolletta contenente importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.

16.2 Ai clienti titolari di Bonus Sociale la rateizzazione è offerta nei casi di cui alle lett. da a) a d) del precedente comma con esclusivo riferimento a: (i) bollette che contabilizzano i consumi riferiti al periodo di agevolazione; (ii) bollette emesse durante il periodo di agevolazione, pur riferendosi a consumi pregressi.

16.3 Il Cliente non titolare di Bonus Sociale, ai sensi della Del. 463/2016/R/com e s.m.i. ha diritto alla rateizzazione nei casi di cui all'art. 16.1 lett. e) e f).

16.4 La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ciascuna bolletta rateizzabile sulla quale il Fornitore provvederà altresì a riportare al Cliente informazioni circa i tempi e le modalità per ottenere la rateizzazione stessa.

16.5 La richiesta di rateizzazione dovrà essere formulata dal Cliente entro e non oltre i 10 (dieci) giorni successivi dal termine di scadenza del pagamento della bolletta rateizzabile, a pena di decadenza. Successivamente alla ricezione della richiesta di rateizzazione il Fornitore, tramite comunicazione scritta, indicherà al Cliente le modalità ed i nuovi termini di scadenza per il pagamento delle rate.

16.6 Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari, con riferimento ai casi di cui all'art. 16.1 lett.: (i) da a) a d), almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; (ii) e), almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di emissione della bolletta; (iii) f), al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi.

16.7 Le rate non sono cumulabili.

16.8 Il Fornitore ha la facoltà di richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione del Cliente oppure entro la scadenza del termine per la richiesta di rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla bolletta oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente il pagamento della prima rata, oltre a una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale a accettazione della rateizzazione. Fatta salva tale facoltà, le rate hanno una periodicità corrispondente a quella di emissione della bolletta.

16.9 Il Fornitore si riserva la facoltà di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalle bollette e di inviarle separatamente da queste ultime.

16.10 Sulle somme relative ai pagamenti rateali il Cliente è tenuto a corrispondere interessi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.

16.11 Nel caso in cui il Cliente receda dal Contratto per cambio fornitore, Il Fornitore ha la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile, previa comunicazione scritta nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione o nella comunicazione con cui viene formalizzato il piano di rateizzazione concordato.

16.12 La rateizzazione non è di norma offerta per corrispettivi inferiori a 50 (cinquanta) euro.

16.13 Il Fornitore ha facoltà di negoziare con il Cliente un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del Cliente.

17. RITARDO NEI PAGAMENTI E INTERESSI DI MORA

17.1 Fermo restando quanto previsto al successivo art. 18, il mancato pagamento, anche parziale, di una sola bolletta entro la rispettiva data di scadenza determinerà il diritto del Fornitore alla corresponsione da parte del Cliente degli interessi di mora determinati: i) con riferimento al Consumatore, in base al tasso ufficiale di riferimento, così come definito dalla BCE, aumentato di 3,5 punti percentuali; ii) con riferimento al Cliente non qualificato come Consumatore, nella misura del tasso di mora ex D.Lgs. 231/02 e s.m.i. - in vigore alla data dell'inadempimento; e ciò in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza fino alla data di effettivo pagamento. Gli interessi decorreranno, senza necessità di preventiva costituzione in mora o diffida, dal giorno successivo alla data in cui il relativo importo è divenuto esigibile e fino al saldo, fatto comunque salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno.

17.2 Oltre agli interessi moratori così come previsti dal precedente art. 17.1, il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento inviato al cliente. Il Fornitore si riserva altresì di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi, con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come determinati nelle presenti CGF, nonché delle spese e costi bancari, oneri legali giudiziali e stragiudiziali, ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti.

17.3 È facoltà del Fornitore affidare a una società esterna il recupero dei propri crediti, con eventuale e ulteriore addebito al Cliente dei relativi costi di recupero del credito. In relazione ai Clienti Non Domestici, il Fornitore ha altresì diritto di ridurre i termini di pagamento delle bollette in emissione in caso di accertato ritardo nei pagamenti e di richiedere il pagamento "a vista" qualora dovessero rilevarsi eventi di cui all'art. 19.1.

18. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA PER MOROSITÀ

18.1 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 17, in caso di mancato pagamento, anche parziale, di una sola bolletta da parte di un Cliente finale disalimentabile, fin dal giorno successivo alla scadenza il Fornitore potrà avviare la procedura per la sospensione della fornitura di gas naturale e/o energia elettrica nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:

(i) il Fornitore dovrà inviare al Cliente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora intimando il pagamento degli importi dovuti entro il termine ultimo ivi indicato;

(ii) l'eventuale pagamento da parte del Cliente, a seguito della costituzione in mora, dovrà essere comunicato al Fornitore mediante invio di apposita documentazione attestante il pagamento al numero di fax o all'indirizzo email indicati nella comunicazione di costituzione in mora;

(iii) il Fornitore ha, in ogni caso:

(A) il diritto di richiedere al SII, in caso di morosità del Cliente, la sospensione della fornitura per uno o più POD/PDR nella titolarità del medesimo Cliente, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui al precedente punto (i), restando inteso che il termine per la richiesta di sospensione per morosità non potrà essere comunque inferiore a 25 (venticinque) giorni dalla notifica per le forniture di energia elettrica connesse in bassa tensione con Misuratore che permette la riduzione della potenza disponibile, e a 40 (quaranta) giorni dalla notifica per le forniture gas e per le altre forniture di energia elettrica;

(B) il diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di disattivazione e riattivazione della fornitura di cui al precedente art. 3 nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA.

18.2 In caso di condominio a uso domestico, l'amministratore dello stesso non può opporre al Fornitore il ritardo nel pagamento delle rate di spesa da parte di alcuno dei condomini ed è altresì tenuto a comunicare i dati dei condomini morosi al Fornitore non ancora soddisfatto che gliene faccia richiesta. Limitatamente alla fornitura di energia elettrica, nel caso di clienti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, prima della sospensione della fornitura ed entro 5 (cinque) giorni utili dal ricevimento della richiesta del Fornitore al Distributore, verrà effettuata una riduzione della potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura senza necessità di ulteriori comunicazioni.

18.3 A seguito della chiusura del PDR/POD per sospensione della fornitura per morosità, qualora il Fornitore abbia richiesto al SII la risoluzione contrattuale per morosità relativa a un POD/PDR disalimentabile, lo stesso avrà la facoltà di estinguere la propria responsabilità di prelievo presso i PDR/POD in oggetto.

18.4 Nel caso in cui l'intervento di chiusura del PDR/POD non fosse fattibile, indipendentemente dalla motivazione, il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore il ricorso all'intervento di Interruzione dell'alimentazione del PDR/POD, con oneri a carico del Cliente, qualora tecnicamente fattibile. L'eventuale Interruzione dell'alimentazione del PDR/POD comporterà la risoluzione del Contratto con il Cliente. Nel caso in cui anche l'intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere il Contratto di Fornitura e di estinguere la propria responsabilità dei prelievi presso il PDR/POD.

18.5 Il SII, a far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo POD/PDR da parte di altro Utente del Trasporto e Dispacciamento o di Distribuzione, provvederà all'attivazione dei servizi di ultima istanza.

18.6 In caso di risoluzione del Contratto per morosità, il Cliente resta responsabile dei consumi di energia elettrica e/o di gas naturale e di quant'altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore. In ogni caso, eventuali prelievi di energia elettrica e/o di gas naturale intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di chiusura del POD/PDR ovvero di Interruzione

della fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.
18.7 Nel caso in cui il Fornitore si avvalga della facoltà di estinzione della propria responsabilità di prelievo su PDR per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione dello stesso, Utilità sarà tenuta a trasmettere al Distributore, se richiesti: i) copia delle bollette non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente finale, unitamente alla documentazione attestante la ricezione della comunicazione; iii) copia della comunicazione di risoluzione del Contratto con il Cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; iv) copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima bolletta pagata; v) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché l'ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale.
18.8 Il Cliente è obbligato a consentire al Distributore di gas naturale di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il PDR in caso di inadempimento del Cliente medesimo.
18.9 In caso di costituzione in mora del Cliente con riferimento a un PDR/POD non disalimentabile, il Fornitore si riserva di richiedere al SII la risoluzione del Contratto di Fornitura per morosità e conseguentemente di estinguere la propria responsabilità di prelievo presso il PDR/POD. In tal caso, in assenza di conclusione di un nuovo contratto con altro fornitore, il SII, in mancanza di richiesta di Switching per il medesimo POD/PDR da parte di altro Utente del Trasporto e Dispacciamento o di Distribuzione, provvederà all'attivazione dei servizi di ultima istanza.
18.10 Il Fornitore si riserva inoltre la facoltà di ricorrere al cosiddetto sistema indennitario di cui al TISIND per il recupero dell'eventuale credito maturato qualora il Cliente non adempia ai propri obblighi di pagamento, nel caso di cessazione del rapporto contrattuale. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al Cliente la componente "CMOR", derivante da un'eventuale precedente situazione di morosità del Cliente con altro fornitore, così come comunicata dal SII.
18.11 In deroga a quanto stabilito dal precedente art. 18.1, il Fornitore può sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto di Fornitura (superamento dei quantitativi massimi concessi, uso difforme, cessione a terzi, etc.).

19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

19.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, il Fornitore potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto, anche con riferimento a una delle forniture di gas naturale e/o energia elettrica, mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata, PEC o altro mezzo analogo al Cliente, nel caso in cui si verifichi anche uno solo dei seguenti eventi:
(i) mancato pagamento, anche parziale, di una sola bolletta entro il termine essenziale di 15 (quindici) giorni di calendario dalla rispettiva scadenza;
(ii) qualora il Distributore informi il Fornitore dell'esistenza di cause ostative all'inizio o prosecuzione della fornitura;
(iii) tentativo di alterazione della misura o prelievo fraudolento del gas naturale e/o dell'energia elettrica a danno del Fornitore e/o del Distributore;
(iv) nel caso di dichiarazioni mendaci da parte del Cliente (ivi incluso l'utilizzo del gas naturale e/o dell'energia elettrica per usi diversi da quelli dichiarati dal Cliente nel Modulo di adesione);
(v) accertamento anche di un solo evento di cui al precedente art. 11.1, anche se successivamente alla data di attivazione della fornitura;
(vi) mancata costituzione e/o ricostituzione e/o integrazione delle garanzie di cui all'art. 20;
(vii) mutamento dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali;
(viii) mancata accettazione iniziale e/o successiva disattivazione da parte del Sistema Bancario della Domiciliazione Bancaria (addebito diretto SEPA), ovvero in caso di mancato esito positivo della verifica di addebito su carta di credito, ove prevista dalle CPF quali uniche modalità di pagamento, o comunque nel caso si verifichi uno degli eventi di cui all'art. 15.6;
(ix) iscrizione del Cliente nel registro protesti e sottoposizione dello stesso a procedure esecutive e/o concorsuali;
(x) impossibilità di procedere alla somministrazione del gas naturale e/o dell'energia elettrica a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente;
(xi) violazione da parte del Cliente degli obblighi a suo carico previsti dall'art. 13;
(xii) variazioni delle condizioni patrimoniali del Cliente tali da porre in pericolo il pagamento delle bollette.
Resta in ogni caso salvo il diritto da parte del Fornitore di richiedere al Cliente il risarcimento di tutti gli oneri rimasti a suo carico in conseguenza della risoluzione del Contratto.
19.2 Il Fornitore avrà altresì diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, tutti gli eventuali contratti di somministrazione riconducibili allo stesso Cliente qualora le ipotesi indicate al precedente art. 19.1 siano accertati con riferimento anche a una sola delle forniture a lui intestate, ovvero ad altro rapporto contrattuale (attivo e/o cessato) con il Fornitore.
19.3 Ciascuna Parte ha facoltà di risolvere il Contratto senza preavviso né indennizzo alcuno, in caso di Forza Maggiore, come previsto al successivo art. 24.4, fermo restando che, prima di esercitare tale facoltà, le Parti compiranno ogni sforzo per ricercare una possibile soluzione.
19.4 Il Contratto si considererà automaticamente risolto al verificarsi delle seguenti condizioni: (a) perdita, da parte del Fornitore, dell'autorizzazione alla vendita di gas e/o energia elettrica ai clienti finali; (b) cessazione dell'efficacia, per qualsiasi motivo, del contratto di trasporto e/o del contratto di dispacciamento e/o del contratto di connessione o del contratto di distribuzione tra il Fornitore e la società di distribuzione del gas o energia elettrica competente, nonché per cessazione di efficacia del contratto in essere con l'Utente del Trasporto e Dispacciamento o con l'Utente della Distribuzione, qualora il Fornitore non sia esso stesso direttamente uno di tali utenti.

20. GARANZIE – DEPOSITO CAUZIONALE

20.1 Il Fornitore, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, richiede al Cliente Domestico di: i) gas naturale, un Deposito Cauzionale pari a: a) 30 € per PDR con consumo fino a 500 Smc/anno; b) 90 € per PDR con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; c) 150 € per PDR con consumo superiore a 1.500 Smc/ anno e fino a 2.500 Smc/anno; d) 300 € per PDR con consumo superiore a 2.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; e) valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno; ii) energia elettrica, un Deposito Cauzionale pari a 11,5 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata. Al Cliente non Domestico, invece, il Fornitore, potrà richiedere garanzie quali fideiussioni bancarie a prima richiesta e/o Deposito Cauzionale, per un importo pari alla stima dei 4 (quattro) mesi di maggior consumo atteso al momento della sottoscrizione del Contratto.
Il Deposito Cauzionale viene addebitato al Cliente nella prima bolletta successiva alla stipula del Contratto. In caso di garanzia bancaria, il Cliente dovrà far pervenire le garanzie richieste da Utilità entro 15 (quindici) giorni successivi alla ricezione della relativa richiesta.

20.2 La garanzia potrà essere richiesta dal Fornitore anche in corso di vigenza del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora: (i) si verificasse un aumento dell'esposizione debitoria del Cliente; ovvero (ii) il Cliente Non Domestico dovesse subire un peggioramento della situazione patrimoniale; (iii) dovessero intervenire eventi tali da determinare la variazione della compagine societaria o del gruppo societario di appartenenza del Cliente Non Domestico quali a titolo esemplificativo: fusione per incorporazione, cessione del ramo d'azienda; (iv) dovessero intervenire eventi negativi a carico del Cliente Non Domestico o di altra società appartenente al medesimo gruppo societario; (iv) comunque dovessero rilevarsi eventi di cui al precedente art. 19.1; (v) il valore della stima dei 4 (quattro) mesi di maggior consumo inizialmente atteso del Cliente Non Domestico al momento della sottoscrizione del contratto aumentasse di oltre il 25%; (vi) il Cliente non dovesse provvedere al pagamento di anche una sola bolletta entro il relativo termine di scadenza; (vii) mancata accettazione iniziale e/o successiva disattivazione da parte del Sistema Bancario della Domiciliazione bancaria (addebito diretto SEPA), ovvero mancato buon esito di addebito sulla carta di credito ecc.. Inoltre, è facoltà del Fornitore richiedere l'adeguamento delle garanzie eventualmente prestate qualora si verifichino le situazioni sopra indicate.
20.3 Ai fini del precedente comma, è da intendersi evento negativo ogni evento tale da compromettere la valutazione attuale del Cliente o di altra società appartenente al medesimo gruppo societario, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cancellazione dell'affidamento da parte dell'assicurazione, la rilevazione di protesti o procedure concorsuali, gravi peggioramenti finanziari accertati in bilancio o morosità su forniture pregresse ovvero comunque qualsiasi situazione tale da porre in pericolo l'esatto adempimento delle obbligazioni a carico del Cliente
20.4 Per il Cliente, al quale non è riconosciuto il Bonus Sociale, il Fornitore si riserva di raddoppiare gli ammontari della garanzia di cui all'art. 20.1 nel caso in cui nei 365 (trecentosessantacinque) giorni precedenti la data di emissione di una nuova bolletta il Cliente: a) sia già stato costituito in mora da Utilità con riferimento ad almeno due bollette, anche non consecutive; b) non abbia provveduto al versamento della garanzia e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente con riferimento ad almeno una bolletta.
20.5 Nel caso in cui il Cliente non versi la garanzia di cui all'art. 20.4 eventualmente richiesta, il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi del TIMG e/o del TIMOE.
20.6 In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle bollette emesse dal Fornitore, qualora il ritardo sia superiore a 30 (trenta) giorni, il Fornitore avrà la facoltà di incamerare la garanzia (sia essa Deposito Cauzionale o garanzia a prima richiesta) fornita dal Cliente limitatamente al debito scaduto comprensivo di interessi ed oneri di recupero, e, a tal fine, il Cliente presta irrevocabilmente sin d'ora il proprio consenso a tale compensazione ai sensi dell'art. 1252 Codice Civile.
In caso di utilizzo della garanzia, in tutto o in parte, nel corso della esecuzione del Contratto, il Cliente è tenuto a reintegrare la garanzia fino all'importo richiesto dal Fornitore entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta escussione. Nello stesso modo, in caso di nullità, annullabilità, inefficacia o invalidità della garanzia, il Cliente è tenuto a ricostituirla alle medesime condizioni previste nel Contratto entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Fornitore.
20.7 In caso di mancata ricostituzione della garanzia, Utilità potrà risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile.

21. MODIFICHE DI DIRITTO E VARIAZIONI UNILATERALI

21.1 Il Contratto di Fornitura si intenderà modificato di diritto mediante automatico recepimento di eventuali nuove clausole e regolamentazioni definite dall'ARERA o altro soggetto aventi carattere vincolante. In tal caso, al Cliente verrà data apposita comunicazione in bolletta o attraverso apposita informativa.
21.2 Nel caso in cui sopraggiungano provvedimenti di pubbliche autorità e/o regolamentazioni del settore del gas naturale e dell'energia elettrica e/o modifiche del sistema di determinazione dei corrispettivi per la vendita del gas naturale e dell'energia elettrica, ovvero nel caso in cui sopraggiungano mutamenti delle condizioni di approvvigionamento del gas naturale e dell'energia elettrica da parte del Fornitore, oppure per motivi di natura tecnica, commerciale e/o gestionale, che siano parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che siano tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche e/o normative in base alle quali il Contratto è stato concluso, il Fornitore potrà modificare il Contratto di conseguenza per giustificato motivo, inviando al Cliente relativa comunicazione scritta, attenendosi a quanto previsto dall'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla data di decorrenza della variazione medesima, considerandosi decorrente il suddetto termine dal giorno di ricevimento da parte del Cliente stesso della comunicazione. Il termine di 3 (tre) mesi sarà ridotto a 1 (un) mese nel caso di variazioni che comportino esclusivamente una diminuzione dei corrispettivi applicati. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere dal Contratto senza oneri, facendo pervenire al Fornitore la relativa comunicazione a mezzo raccomandata A.R., fax o email ai recapiti di cui all'art. 25, ovvero tramite il nuovo fornitore entrante, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente all'entrata in vigore delle nuove condizioni. Qualora il Cliente non receda dal Contratto, le proposte formulate dal Fornitore si intenderanno accettate e il Contratto stesso modificato di conseguenza a partire dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore.
21.3 Per i clienti diversi dal Cliente di Piccole Dimensioni, i suddetti termini sono ridotti, ovvero le modificazioni saranno applicate a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui il Fornitore le ha comunicate e il Cliente potrà recedere inviando comunicazione al Fornitore entro 10 giorni dal ricevimento delle modifiche. In difetto, tali modifiche si intenderanno accettate.
21.4 La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta e in ogni caso in maniera disgiunta da quest'ultima, salvo il caso in cui le variazioni si configurino come riduzione dei corrispettivi originariamente previsti dal Contratto. In caso di eventuale variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale. Tali variazioni verranno comunicate al Cliente nella prima bolletta in cui sono applicate.
21.5 Le medesime modalità e tempistiche si applicano anche nel caso in cui il Fornitore, alla scadenza delle CPF a tempo determinato, abbia intenzione di rinnovarle mediante l'applicazione di nuove e differenti CPF sempre a tempo determinato.

22. CESSIONE DEL CONTRATTO

22.1 È vietata ogni cessione, il subentro e/o la voltura del Contratto senza l'autorizzazione scritta da parte del Fornitore. Tale limitazione troverà applicazione anche nell'ambito di operazioni di cessione, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda che dovessero essere realizzate dal Cliente.
22.2 Saranno a carico del nuovo Cliente le spese di voltura, di bollo e ogni altra spesa richiesta anche dal Distributore.
22.3 Il Fornitore ha diritto di cedere il Contratto di Fornitura a una società controllata da, controllante il, o soggetta a comune controllo con il Fornitore che svolge l'attività di vendita di energia elettrica e/o gas naturale (dove controllo ha il significato indicato dall'art. 2359 del Codice Civile). A tal fine, il Cliente accetta espressamente, ora per allora, l'eventuale cessione del Contratto di Fornitura.
22.4 Il Fornitore ha diritto di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto di Fornitura. A tal fine il Cliente accetta espressamente, ora per allora, l'eventuale cessione del credito.
22.5 Resta fin d'ora inteso che in caso di cessione del Contratto da parte del Cliente ai sensi dell'art. 22.1, il Cliente medesimo sarà liberato dalle obbligazioni da questo assunte nei confronti del Fornitore ai sensi del Contratto solo se: (i) il terzo cessionario abbia prestato a favore del Fornitore le necessarie garanzie eventualmente richieste da quest'ultimo e; (ii) le obbligazioni di pagamento facenti capo al Cliente siano state da questo integralmente soddisfatte. In caso di cessione, affitto e usufrutto dell'azienda, il futuro Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con quest'ultimo degli eventuali debiti inerenti al Contratto di Fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al Fornitore.
22.6 In caso di morosità del Cliente Non Domestico, il consenso del Fornitore di cui all'art. 22.1 potrà essere subordinato al fatto che il volturante si assuma in solido le obbligazioni del Cliente e pertanto risponda degli inadempimenti pregressi alla voltura. Il Fornitore avrà quindi diritto ad attivare la procedura di morosità nei termini e nei modi riportati all'art. 18.

23. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

23.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1229 del Codice Civile, il Fornitore non sarà responsabile di alcun danno diretto e/o indiretto, ivi incluso il danno economico di tipo consequenziale, il mancato profitto e/o il mancato risparmio, che possa derivare al Cliente in ragione della fornitura o della mancata, parziale o ritardata fornitura del gas naturale e/o dell'energia elettrica di cui al Contratto di Fornitura non imputabile al Fornitore (ivi inclusi i danni conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica o del gas naturale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto del gas o di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, riduzioni della fornitura di gas non conforme alle specifiche di qualità e di pressione, micro-interruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica, ovvero a malfunzionamenti o disfunzioni delle Rete di Distribuzione, nonché per un utilizzo improprio o non in conformità alle norme di sicurezza del gas naturale e/o dell'energia elettrica). Fatto sempre salvo quanto previsto dall'art. 1229 del Codice Civile, è, altresì, esclusa la responsabilità del Fornitore per ogni danno diretto e/o indiretto, ivi incluso il danno economico di tipo consequenziale, il mancato profitto e/o il mancato risparmio, che possa derivare al Cliente in ragione dell'inesattezza e/o non veridicità dei dati e delle informazioni comunicate dal Cliente al Fornitore e/o indicate dal Cliente nel Modulo di adesione.

24. FORZA MAGGIORE

24.1 Nessuna responsabilità deriverà in capo al Fornitore dalla mancata fornitura, o dal ritardo nella fornitura, del gas naturale e/o dell'energia elettrica derivante da circostanze che sono fuori dal controllo del Fornitore, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, catastrofi naturali, condizioni meteorologiche estreme, guerre, scarsità o assenza dei mezzi di trasporto, insurrezioni, tumulti popolari, atti governativi, pandemie, provvedimenti di pubbliche autorità, embargo, interruzioni nel processo produttivo del gas naturale e/o dell'energia elettrica, interruzione o limitazione negli approvvigionamenti di gas naturale e/o dell'energia elettrica, anche se dovuti a cause di forza maggiore dichiarate dai fornitori del Fornitore, comunque originatesi, purché non imputabili al Fornitore, sconvolgimento dei mercati energetici ovvero per motivi di carattere tecnico o di servizio quali manutenzione, riparazione dei guasti sulla rete di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento e/o per motivi di sicurezza (la "Forza Maggiore"), per tutto il periodo in cui l'evento e/o la circostanza di Forza Maggiore permarrà.
24.2 Qualora un caso di Forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, come sopra detto, tale Parte ne deve dare comunicazione all'altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di Forza Maggiore.
24.3 La Parte i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di Forza Maggiore, dandone comunicazione all'altra Parte.
24.4 Decorso il periodo di 2 (due) mesi di sospensione del Contratto per intervenuta Forza Maggiore, in assenza di soluzione, lo stesso potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 19.3.

25. COMUNICAZIONI

25.1 Salvo ove diversamente previsto nelle presenti CGF, qualsiasi comunicazione da inviarsi al Fornitore relativa al Contratto di Fornitura dovrà essere effettuata per i scritto, mediante lettera raccomandata A.R., e-mail o PEC esclusivamente ai seguenti indirizzi: Utilità S.p.A. – Servizio Clienti, via Natale Battaglia 8 - 20127 Milano o mail: servizioclienti@utilita.com – PEC: servizioclienti@pec.utilita.com, ovvero tramite fax al n. 02.31.03.47.205.
25.2 Tutte le comunicazioni che il Cliente invierà al Fornitore dovranno contenere i dati del Cliente e della fornitura. Le comunicazioni inviate dal Cliente a un indirizzo diverso da quelli sopra indicati, si intenderanno come non ricevute e il Fornitore non risponderà dei danni eventualmente derivanti da tardiva o mancata risposta a tali comunicazioni.
25.3 Fermo quanto previsto dal successivo art. 30.1, qualsiasi comunicazione del Fornitore inerente al Contratto verrà inviata presso i recapiti indicati dal Cliente nel Modulo di Adesione. A tal fine il Fornitore si riserva di utilizzare prioritariamente i canali di posta elettronica forniti dal Cliente e/o acquisiti da banche dati pubbliche.
25.4 Le comunicazioni relative alle Evoluzioni automatiche di cui all'art.3.17, alle variazioni unilaterali e ai rinnovi di cui all'art. 21 delle CGF avverranno tramite e-mail, PEC o Raccomandata A/R.

26. ASSICURAZIONE GAS

26.1 I clienti gas che utilizzano il gas naturale o un altro gas diverso dal gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli infortuni anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas a valle del punto di riconsegna assicurato. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale. Da essa sono esclusi:
a) i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un Misuratore di classe superiore a G25;
b) i consumatori di gas naturale per autotrazione.

26.2 Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro, si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet www.arera.it. Per informazioni relative agli eventuali sinistri aperti inerenti al contratto di assicurazione si può contattare il Comitato Italiano Gas (CIG) al numero 800.929.286 o all'indirizzo di posta elettronica assigas@cig.it.
26.3 La denuncia dell'eventuale sinistro deve essere inoltrata direttamente al CIG utilizzando l'apposito modulo; copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili presso gli uffici commerciali di Utilità o sul sito internet www.utilita.com.

27. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

27.1 Il Cliente prende atto che il Fornitore ha la necessità di raccogliere e trattare i dati personali e ogni altra informazione necessaria all'esecuzione del Contratto per le finalità e secondo le modalità riportate nell'Informativa sul trattamento dei dati personali scaricabile dal sito internet www.utilita.com

28. INFORMAZIONI E RECLAMI

28.1 Il Cliente ha la possibilità di formulare richieste di informazione utilizzando i canali di cui all'art. 25, alle quali il Fornitore risponderà con comunicazione scritta.
28.2 Il Fornitore rende disponibile sul proprio sito internet e presso gli sportelli commerciali, i moduli scaricabili per l'inoltro di reclami. È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare al Fornitore un reclamo scritto anche senza utilizzare i predetti moduli, purché tale comunicazione contenga almeno:
a) nome e cognome; b) indirizzo di fornitura; c) indirizzo postale (se diverso da quello di fornitura) o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta; d) somministrazione cui si riferisce il reclamo scritto (gas, energia elettrica, entrambi); e) codice identificativo del POD/PDR, ove disponibile, o, qualora non disponibile, il codice cliente; f) breve descrizione dei fatti contestati. I reclami possono essere inviati dal Cliente agli appositi canali di contatto indicati in bolletta e sul sito internet.
28.3 Utilità utilizzerà in via prioritaria per la formalizzazione della risposta motivata al reclamo l'indirizzo di posta elettronica eventualmente fornito dal Cliente.
28.4 Il Fornitore procederà all'esame dei reclami nel rispetto di quanto previsto dal TIQV, nonché della normativa di volta in volta applicabile.
28.5 Il Cliente, a seguito di mancata risposta del Fornitore a un reclamo scritto entro il termine di 40 (quaranta) giorni dall'invio o in caso di risposta non soddisfacente, ha la possibilità di attivare, ai sensi del TICO, il Servizio Conciliazione dell'ARERA per tentare di risolvere con procedura online, completamente gratuita, eventuali controversie, senza ricorrere a vie giudiziarie. Il Servizio è rivolto: a) nel settore gas, ai clienti connessi in bassa pressione (BP); b) nel settore energia elettrica, ai clienti connessi in bassa e media tensione (BT/MT). Il Fornitore si impegna a partecipare alle procedure conciliative. Il tentativo di conciliazione è condizione necessaria di procedibilità per l'eventuale esperimento di azioni giudiziali. L'attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti www.arera.it o www.conciliazione.energia.it. Per maggiori informazioni è possibile utilizzare l'indirizzo mail serviziioconciliazione@acquirenteunico.it o contattare anche lo Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654.

29. INDENNIZZI AUTOMATICI

29.1 Il Fornitore corrisponderà al Cliente ogni indennizzo dovuto ai sensi della normativa di volta in volta applicabile a causa del mancato rispetto dei livelli di qualità dei servizi di vendita di gas naturale ed energia elettrica, ai sensi, della regolazioni ARERA pro tempore vigente, nei limiti della sua applicabilità. Il Fornitore è tenuto altresì a versare al Cliente eventuali indennizzi che il Distributore abbia pagato allo stesso Fornitore per l'eventuale mancato rispetto da parte del Distributore dei livelli specifici di qualità commerciale di cui alla RQDG e o al TIQC.
29.2 Ai sensi dell'art. 4.3 del TIMG per la fornitura di gas naturale e all'art. 3.5 del TIMOE per la fornitura di energia elettrica, il Fornitore è, altresì, tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico, per un importo pari a:
(i) 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa o sia stata effettuata una riduzione di potenza per morosità del Cliente nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
(ii) 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa o sia stata effettuata una riduzione di potenza per morosità del Cliente senza che il Fornitore abbia garantito allo stesso il rispetto del termine: a) ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora; b) minimo previsto dall'ARERA tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore locale di sospensione della fornitura o riduzione di potenza.
In questi casi, non può essere richiesto al Cliente il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. L'importo dell'indennizzo sarà accreditato al Cliente in occasione della prima bolletta utile, attraverso la detrazione dall'importo addebitato nella medesima bolletta.
29.3 Il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico, pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali, evoluzioni automatiche ovvero rinnovo delle condizioni economiche di cui rispettivamente agli artt. 13.1, 13.5 e 13.7 del Codice di Condotta Commerciale.
29.4 Il Fornitore corrisponderà altresì al Cliente un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della bolletta di periodo. Il valore dell'indennizzo è pari a:
(i) 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino a un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari; (ii) 40 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari;
(ii) 60 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 (novanta) giorni solari.
Gli indennizzi di cui agli artt. 29.3 e 29.4 saranno corrisposti nella prima bolletta utile. In ogni caso, l'indennizzo di cui all'art. 29.3 sarà corrisposto entro 8 (otto) mesi dalla data in cui la comunicazione doveva essere inviata.
29.5 Il Cliente titolare di POD trattato per fasce ai sensi del TIS avrà diritto a un indennizzo automatico di ammontare pari a 10 (dieci) euro nel caso in cui il Distributore abbia messo a disposizione del Fornitore esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi. L'indennizzo sarà corrisposto nella prima bolletta utile.
29.6 Il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di emissione della bolletta di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti. Il valore dell'indennizzo è pari a 4 (quattro) euro:
(i) nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto;
(ii) maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni ulteriori di ritardo, fino a un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.
29.7 L'indennizzo di cui al paragrafo 29.6 sarà corrisposto nella bolletta di chiusura. L'indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell'emissione della bolletta di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura.
29.8 Il Cliente avrà altresì diritto a un indennizzo automatico di ammontare pari a 35 (trentacinque) euro qualora il Distributore metta a disposizione del venditore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio Fornitore diverso da Switching) decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura. L'indennizzo sarà trasferito al Cliente in occasione della bolletta di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore locale al Fornitore.
29.9 In caso di mancata lettura di un Misuratore accessibile non smart meter entro i termini di cui all'art. 14.3, il Fornitore riconoscerà al Cliente un indennizzo automatico pari a 35 (trentacinque) euro, o il diverso importo previsto dalla regolazione vigente e in ogni caso soltanto a seguito della ricezione del medesimo indennizzo versato dal Distributore locale.

29.10 Al Cliente titolare di PDR smart meter sarà inoltre riconosciuto un indennizzo automatico di ammontare pari a 10 (dieci) euro qualora il Distributore locale non effettui la raccolta dei dati misura, ai sensi del TIVG, per: a) 6 (sei) mesi consecutivi, nel caso di consumi fino a 500 Smc/anno; b) 3 (tre) mesi consecutivi nel caso di consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno.

29.11 Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV) o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione.
29.12 In ogni caso, il pagamento del rimborso ricevuto dal Distributore e/o il pagamento di ogni altro indennizzo non implica di per sé un inadempimento del Fornitore al Contratto di Fornitura, né un riconoscimento di responsabilità da parte del Fornitore in merito alle cause del mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale.

30. LEGGE APPLICABILE, ANNULLAMENTO PRECEDENTI ACCORDI, ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

30.1 Il presente Contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla legge italiana e dalle eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate dall'ARERA e/o da altra autorità competente successivamente alla sottoscrizione del Contratto. Il Fornitore elegge domicilio, a tutti gli effetti del Contratto, presso la propria sede legale. Il Cliente elegge a tutti gli effetti domicilio congiuntamente presso: (i) la propria residenza o, nel caso di persona giuridica, presso la sede legale; (ii) il/i POD/PDR ove è erogata la fornitura; e, ove diverso, (iii) il luogo del proprio indirizzo di fatturazione indicato nel Modulo di Adesione.
30.2 Tutte le controversie derivanti dal Contratto di Fornitura, comprese quelle relative alla loro validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, saranno di competenza esclusiva del foro di Milano, con esclusione di qualsiasi altro foro concorrente. Tale disposizione non si applica nei confronti del Cliente che ha stipulato il Contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, rispetto al quale il foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente medesimo.
30.3 Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le Parti avente lo stesso oggetto.

31. COMUNICAZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI E CATASTALI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATO IL CONTRATTO DI FORNITURA

31.1 Il Cliente prende atto che, ai sensi della normativa vigente, gli allacciamenti dei servizi di gas naturale e/o di energia elettrica (tramite stipulazione, volturazione e rinnovo) sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del Cliente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare presso la quale si richiede l'allacciamento. Il Cliente prende, altresì, atto che le società che svolgono attività di somministrazione di energia, gas e servizi idrici hanno l'obbligo di richiedere ai propri clienti i dati catastali identificativi dell'unità immobiliare presso cui è attivato il Contratto di Fornitura e di trasmettere i dati dichiarati dal Cliente all'anagrafe tributaria. Al Cliente in sede di sottoscrizione del Contratto di Fornitura viene consegnato il modulo riferito ai dati catastali (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) da compilare e riconsegnare al Fornitore. Nel caso in cui la dichiarazione dei dati catastali venga omessa ovvero i dati in essa contenuti siano stati comunicati in maniera inesatta, l'amministrazione finanziaria potrà applicare al Cliente una sanzione amministrativa pecuniaria. A tal fine, il Cliente si impegna a consegnare al Fornitore, contestualmente al Modulo di adesione, l'allegato al Contratto "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà", debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto in segno di conferma.

32. RIFERIMENTI NORMATIVI

32.1 Il Contratto di Fornitura è, altresì, regolato dalle delibere dell'ARERA, tra le quali quelle sopra indicate, come di volta in volta modificate e integrate.
32.2 Il Contratto di Fornitura rispetta il Codice di Condotta Commerciale. Le delibere dell'ARERA sono disponibili nel sito web www.arera.it.
32.3 Nell'ambito del presente Contratto si fa riferimento, inter alia, ai seguenti riferimenti normativi:
Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942 e s.m.i. (R.D. 262/42), che ha approvato il testo del Codice Civile (Codice Civile); Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986 e s.m.i. (D.P.R. 131/86); Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 e s.m.i. (D. Lgs. 213/98); Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 e s.m.i. (D. Lgs. 79/99); Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e s.m.i. (D. Lgs. 164/00); Decreto del presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e s.m.i. (DPR 445/00); Delibera ARERA n. 229 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e s.m.i. (Del. 229/01); Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002 e s.m.i. (D. Lgs. 231/02); Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2009 e s.m.i. (D. Lgs. 196/03); Direttiva n. 2003/87/CE del 13 ottobre 2024 pubblicata nella Gazzetta dell'Unione Europea n. 275 del 25 ottobre 2003 e s.m.i. (Direttiva 2003/87/CE); Delibera ARERA n. 138 del 29 Luglio 2004, pubblicata sul sito ARERA in data 31 Luglio 2004 e s.m.i (Del. 138/04); Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 e s.m.i. (D. Lgs. 206/2005), che ha approvato il "Codice del consumo" (Codice del Consumo); Delibera ARERA 108 del 6 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 7 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 108/06); Delibera ARERA ARG/ elt 107/09 del 30 luglio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2009 e s.m.i. (Del. ARG/elt 107/09), che ha approvato il Testo Integrato regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (TIS); Legge n. 129 del 13 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010 e s.m.i. (L. 129/10); Delibera ARERA ARG/gas 99/11 del 21 luglio 2011 pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e s.m.i.. (Del. ARG/gas 99/11), che ha approvato il Testo Integrato Morosità Gas (TIMG); Delibera ARERA 570/2012/R/efr del 20 dicembre 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 21 dicembre 2012 e s.m.i. (Del. 570/2012/R/efr); Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 7 febbraio 2014 e s.m.i. (Del. 40/2014/R/gas); Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del. 501/2014/R/com); Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2015 e s.m.i. (Del. 258/2015/R/ com), che ha approvato il Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE); Delibera ARERA 487/2015/R/eel del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e s.m.i. (Del. 487/2015/R/eel); Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 584/2015/R/ com); Delibera ARERA 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e s.m.i. (Del. 102/2016/R/com); Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 4 maggio 2016 e s.m.i., (Reg. 2016/679), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati); Delibera ARERA Del. 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 209/2016/E/ com) che adotta il Testo Integrato Conciliazione (TICO); Delibera 302/2016/R/com del 9 giugno 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 10 giugno 2016 e s.m.i. (Del. 302/2016/R/com); Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com), approva il nuovo Testo Integrato della regolazione della Qualità commerciale dei servizi di Vendita (TIQV); Delibera ARERA 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (Del. 463/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (TIF); Delibera ARERA 593/2017/R/com del 3 agosto 2017 pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (Del. 593/2017/R/com), che ha approvato il testo integrato del sistema indennitario (TISIND); Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 16 aprile 2019 pubblicata sul sito ARERA in data 19 aprile 2019 e s.m.i. (Del. 148/2019/R/gas) che ha approvato il Testo Integrato Settlement Gas (TISG); Delibera ARERA 569/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (Del. 569/2019/R/gas), che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RQDG); Delibera ARERA 426 del 27 ottobre 2020, pubblicata sul sito ARERA in data 29 ottobre 2020 e s.m.i. (Del. 426/2020/R/com), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di Condotta Commerciale); Delibera ARERA 63/2021/R/com del 23 febbraio 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 25 febbraio 2021 e s.m.i. (Del.63/2021/R/com); Delibera ARERA 135/2021/R/eel del 30 marzo 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 2 aprile 2021 e s.m.i. (Del. 135/2021/R/eel); Decreto Legislativo n. 210 del 8 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 11 dicembre 2021 e s.m.i. (D.Lgs. 210/2021); Delibera ARERA 737/2022/R/gas del 29 dicembre 2022, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2022 e s.m.i. (Del. 737/2022/R/gas), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il triennio 2023-2025 (RTDG); Delibera ARERA 100/2023/R/com del 14 marzo 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 17 marzo 2023 e s.m.i. (Del. 100/2023/R/com), che ha approvato l'aggiornamento del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG); Delibera ARERA 345/2023/R/eel del 25 luglio 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 28 luglio 2023 e s.m.i. (Del. 345/2023/R/eel), che ha approvato il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE); Delibera ARERA 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2023 e s.m.i. (Del. 362/2023/R/eel), che ha approvato l'aggiornamento del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (TIV); Delibera ARERA 616/2023/R/eel del 27 dicembre 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2023 e s.m.i. (Del. 616/2023/R/eel) che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni Tariffarie per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (TIT), il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di Misura Elettrica (TIME) e il Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di Connessione (TIC); Delibera ARERA 617/2023/R/eel del 27 dicembre 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2023 e s.m.i. (Del. 617/2023/R/eel), che ha approvato il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, a valere dal 1 gennaio 2024 (TIQC).

33. REGISTRAZIONE

33.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che i corrispettivi contrattuali sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli artt. 5.2 e 40 del D.P.R. 131/86, e s.m.i., il Contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa solo in caso d'uso. Il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.